

## PARTE QUARTA

### IL SERVIZIO DELL'AUTORITA NELLA NOSTRA SOCIETA

«Appartiene alla natura stessa della vita religiosa, come d'altronde appartiene alla stessa natura della Chiesa, l'esigenza di una struttura senza cui nessuna società, neppure quella soprannaturale, può conseguire il proprio fine e disporre dei mezzi più idonei per raggiungerlo».<sup>1</sup>

A queste parole della Istruzione «*Renovationis causam*» faceva eco il CGS che affermava: «La vita religiosa è di natura carismatica, perciò comporta una dimensione spirituale, nella quale risiede la sua stabilità. Ma ha bisogno di una espressione istituzionale che la sostenga. Dal momento che i religiosi sono uomini ed hanno fini concreti da raggiungere in comune, essi si devono costituire ed organizzare come società».<sup>2</sup>

Per questo motivo noi troviamo in tutte le parti delle Costituzioni elementi che toccano aspetti istituzionali della Congregazione: sia quando si parla delle attività, come della vita comune, della pratica dei consigli evangelici, della formazione.

Logicamente questi elementi sono particolarmente presenti in quella parte che tratta in modo specifico dell'organizzazione della nostra Società, ossia delle strutture di governo ai vari livelli. Dopo le prime tre parti, che hanno presentato rispettivamente i tratti fondamentali dell'identità salesiana (parte Ia), gli elementi costitutivi inseparabili di questa identità (parte IIa) e l'itinerario di crescita di ogni singola vocazione (parte IIIa), la quarta parte presenta quello che può chiamarsi «il libro *del governo*». La sua importanza deriva dal fatto che essa «struttura» la Società salesiana in un modo organico e articolato, in ordine al raggiungimento delle sue finalità.

Il suo scopo principale è quello di indicare norme e strumenti per l'organizzazione e il buon funzionamento di tutte le strutture interne

<sup>1</sup> Cf. *Renovationis causam*, CRIS, 6 gennaio 1969, Proemio.

<sup>2</sup> CGS, 706

della Congregazione, particolarmente in ordine alla realizzazione della comunione fra tutti i confratelli e al compimento della missione.

Suoi obiettivi concreti sono. stabilire gli organismi *direttivi e di consulta* e le loro funzioni, *e rendere effettivo il servizio* dell'autorità, in modo da coordinare i compiti, le iniziative e le attività di tutti i Salesiani.<sup>3</sup>

## **1. Unità della trattazione.**

*Per la materia che tratta, la quarta parte ha uno stile e un linguaggio conciso e prevalentemente giuridico e anche una certa ampiezza di trattazione (71 articoli), richiesta dalla natura stessa dell'argomento.*

Ma essa può essere compresa nel suo significato autentico e *completo solo se* viene considerata non come una parte a sé stante, staccata dal resto delle Costituzioni, ma nella sua ordinazione *alle altre parti e in unità con esse*. Tale unità risulta dalla struttura generale del testo costituzionale e *orienta la lettura* della quarta parte sul servizio dell'autorità.

Infatti l'identità salesiana descritta nella prima parte e, in particolare, *il capitolo sullo spirito salesiano, come* elemento che informa e *permea tutta la vita e l'azione salesiana*, sono determinanti sia per l'impostazione e la codificazione delle strutture di governo che per *l'esercizio* pratico del servizio di autorità nella nostra Congregazione. I sci articoli conclusivi delle Costituzioni poi includono anche la quarta parte come elemento integrante del «progetto apostolico della nostra Società (Cost 192) e della «via che conduce all'Amore» (Cost 196).

Si osserva, inoltre, che la descrizione dei *tre* elementi costitutivi della nostra vocazione, proposti nella seconda parte del testo costituzionale, si collega esplicitamente con la parte quarta:

- *per la missione apostolica: nella sezione sui corresponsabili della missione, dove si sottolinea il mandato comunitario e la funzione animatrice dell'Ispettore e del Direttore nel discernimento pastorale e nell'attuazione del progetto apostolico (cf. Cost 44);*
- *per la vita comune: dove si descrive il posto centrale del Direttore*

nella comunità (Cf. Cost 55), come pure il legame esistente tra le comunità locali e quelle ispettoriali e la comunione di tutti i *confratelli* con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio (cf. Cost 58 e 59);

- *per la pratica dei consigli evangelici*: nella sezione riguardante il voto di obbedienza, dove vengono messi in risalto lo stile salesiano dell'obbedienza e dell'autorità e la corresponsabilità di tutti, confratelli e superiori, nell'obbedienza alla volontà del Signore (cf. Cost 65 e 66).

A sua volta tutta la quarta parte viene legata strettamente alle parti precedenti del testo dal capitolo introduttivo sui principi e criteri generali (cap. X), che traccia le grandi linee che animano tutta l'organizzazione: la configurazione della *Società in* comunità ai vari livelli con le rispettive strutture di governo (Cost 120), la natura del servizio dell'autorità e le sue finalità (Cost 121-122), la partecipazione e la corresponsabilità di tutti i confratelli, la sussidiarietà e il decentramento (Cost 123-124).

## **2. 1 contenuti della quarta parte.**

Per quanto riguarda i contenuti *della* quarta parte si deve *osservare* che la Congregazione, *nella* revisione postconciliare, ha ripensato profondamente il problema delle nostre strutture. Non si è accontentata di attuarne l'aggiornamento, ma ha voluto riflettere esplicitamente, alla luce della dottrina del Vaticano II, sul senso delle strutture di governo e sui principi generali che le ispirano.

Queste riflessioni, fatte dal CGS 4 sono sintetizzate nel capitolo X delle Costituzioni, che è praticamente tutto nuovo rispetto al precedente testo del 1966. Sia il CG21 che il CG22 hanno confermato l'inserimento nelle Costituzioni di questo capitolo introduttivo sui principi e criteri generali del servizio dell'autorità, perché possa servire come chiave di lettura di tutta la quarta parte.

Sarebbe un errore dannoso sminuire l'importanza di questa parte, o *ritenerla quasi* riservata a quelli che esercitano qualche incarico di

autorità nella Congregazione. Il cap. X dimostra che il problema delle strutture non solo tocca la vita di tutta la Congregazione e di tutti i singoli confratelli, ma fa appello alla corresponsabilità di tutti. Non basta la precisa designazione giuridica delle varie *competenze*; *ci vuole l'atteggiamento spirituale di una obbedienza comune e condivisa*, a cui tutti i confratelli partecipano e contribuiscono, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie capacità.

Nel lavoro di revisione sono state sottoposte a un accurato esame tutte le strutture di governo ai tre livelli:

- applicando i principi e i criteri generali indicati nel capitolo introduttivo della parte;
- valutando ogni singola struttura, secondo i criteri generali indicati dal Motuproprio «*Ecclesiae Sanctae*» per la revisione delle Costituzioni.<sup>1</sup>

Data la natura *specificata di questa parte*, vi hanno assunto un'importanza particolare:

- il *criterio giuridico-normativa*, per garantire la presenza, l'essenzialità e la chiarezza delle norme: il CG22, in particolare, ha avuto cura di sintonizzare il diritto proprio alla normativa della Chiesa, promulgata nel nuovo Codice di diritto canonico, entrato in vigore nel novembre 1983;
- il *criterio esperienziale*: la rielaborazione definitiva, fatta dal CG22, ha tenuto conto della sperimentazione circa la praticabilità delle strutture di governo, introdotte dal CGS, durante due sessenni.

Dopo tutto questo cammino di revisione, compresa l'ultima verifica da parte della *Sede Apostolica*, possiamo affermare: «Le strutture di governo appaiono in armonia con le norme della Chiesa e come traduzione concreta dello spirito con cui nella Congregazione si esercita il servizio dell'autorità».b

<sup>1</sup> CF. ACS n. 305 (1982) , p. 38-41

CL CG22, Sussidi alle Costituzioni e *Regolamenti*, Roma 12.5.1984, p. 81

### 3. Titolo e ordinamento.

Alla parte quarta, nella revisione definitiva, è stato dato il titolo: «*Il servizio dell'autorità nella nostra Società*». Per questa materia non era possibile continuare con i titoli personalizzati delle parti precedenti, che si riferiscono ai Salesiani dei quali si descrive la Regola di vita. D'altronde si voleva evitare un titolo troppo giuridico e astratto, come appariva ancora nel testo del 1972 (dove la parte era intitolata «*Organizzazione della nostra Società*» e i successivi capitoli «*Strutture di governo a livello mondiale, ispettoriale, locale*»).

Si è scelto il nuovo titolo, perché esso sottolinea giustamente la natura dell'autorità religiosa come servizio (cf. Cost 121) e *collega meglio* la parte quarta alle precedenti.

Per lo stesso motivo il titolo della quarta parte si ripete per i capitoli riguardanti le strutture ai tre livelli, aggiungendo: «*nella comunità mondiale... ispettoriale... locale*».

La parte quarta risulta così divisa in cinque capitoli:

*Cap X Principi e criteri  
generali art. 120-124 (5  
articoli)*

*Cap XI Servizio dell'autorità nella comunità  
mondiale art. 125-155 (31 articoli)*

*Cap XII Servizio dell'autorità nella comunità ispettoriale  
art. 156-174 (19 articoli)*

*Cap XIII Servizio dell'autorità nella comunità locale  
art.] 75-186 (12 articoli)*

*Cap XIV Amministrazione dei beni  
temporali art. 187-190 (4 articoli)*

L'ordine adottato per la successione dei tre livelli è quello delle Costituzioni precedenti: si presentano prima le strutture mondiali, poi quelle ispettoriali per terminare con quelle locali. È vero che sul piano della vita concreta e della realizzazione più immediata della missione, le comunità locali sono in primo piano, ma queste mettono sempre in opera un medesimo carisma, di cui le strutture superiori devono assicurare l'unità. L'ordine adottato vuol significare: il medesimo carisma

salesiano universale è all'opera nel contesto delle diverse Ispettorie; e in una stessa Ispettoria il carisma salesiano, già particolareggiato, è all'opera nel contesto locale di ciascuna comunità. Conviene inoltre sottolineare che il governo negli Istituti religiosi è intrinsecamente legato al mondo della fede e alla risposta vocazionale a Dio. Le strutture di questi Istituti riflettono la natura stessa della Chiesa, di cui Cristo è il Capo.'

All'interno di ogni livello (cap. XI-XIII) si parte dall'aspetto personale dell'autorità per giungere a quello collegiale. Questa distribuzione (che è stata seguita anche nelle Costituzioni precedenti) trova il suo motivo fondamentale nel voto dell'obbedienza religiosa. La vita religiosa richiede una forma di governo e di autorità che esprime il valore del voto di obbedienza come sottomissione a un'autorità, la quale non procede dai membri stessi, ma ha la sua fonte in Dio tramite la Chiesa, che la conferisce al Superiore religioso. Tale autorità è quindi personale e non condivisibile, anche se non viene esercitata nell'isolamento, dato che il Superiore viene assistito da un Consiglio ed esiste l'autorità suprema del Capitolo generale quando è riunito in assemblea.'

Questo ordinamento è quello stesso del Codice di diritto canonico, che tratta prima dei Superiori e dei loro Consigli e quindi dei Capitoli.

*NB. Si fa presente che di questa quarta parte vengono commentati singolarmente soltanto gli articoli del capitolo introduttivo e quelli del capitolo XI, che riguardano le singole autorità a livello mondiale: il Sommo Pontefice, il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio generale. Per il resto saranno sufficienti commenti più globali per paragrafi o sezioni.*

## CAPITOLA X

### PRINCIPI E CRITERI GENERALI

*,Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti'. (Mc 10,43-45).*

Il contenuto generale di questo capitolo ben merita questo classico testo evangelico, sintesi per eccellenza del senso cristiano dell'autorità. La sua migliore esegesi sta nella vita stessa di Gesù, nel suo vivere il 'potere' (exousia) a lui riconosciuto (Mc 1.22; MI 28,18) in un mirabile equilibrio di coraggio nel proclamare la verità (Mc 12,14) e di incoraggiante rispetto del piccolo, del debole e del fragile (Mt 9,12s, 12,20).

Ebbene in un tornante decisivo della sua vita, quando la prevista dolorosa fine si fa momento di verità (Mc 10,32-34), Gesù rivela il senso della sua vita come servizio, con un tratto autobiografico, una confessione tanto più impressionante quanto più è difficile a capirsi dalla gente comune, ma in perfetta sintonia con tutta la sua vita.

Fa da contesto storico al brano *evangelico* la domanda impertinente dei figli di Zebedeo (Mc 10,35-45), ma aleggia anche il problema sorto nella comunità cristiana sul ruolo ed esercizio dei capi della comunità. Ricorderemo anzitutto che Gesù pone come base dogmatica l'evento della croce («il battesimo, il calice», 10,38), alla cui luce afferma: «Fra voi non è così» (10,43). Ossia per i discepoli deve essere chiaro che non possono conformarsi alla prassi di comando dei «capi delle nazioni», anche, se necessario, fino alla rottura, detto al positivo, è solo il servizio, e quindi i servitori, che qualificano cristianamente e realizzano l'autorità nella comunità, abbinando alla concretezza dell'atto di amore la ben scarsa parvenza del prestigio (10,43-44); ma per superare ogni equivoco, è il servizio di Cristo servo che fa da supremo criterio e modello (10,45). Egli ha veramente il potere da Dio, in quanto Figlio dell'uomo (Dan 7,13s), eppure come il Servo salamo (Is 53) Egli lo esercita nella fedeltà radicale e nella responsabilità piena verso gli uomini. Serve l'uomo in quanto lo redime, lo ama liberandolo secondo Dio, accettando per questo di mettere in gioco

Già abbiamo parlato di questo capitolo presentando la quarta parte nel suo insieme: deve *essere* inteso come *introduzione e chiave di lettura di tutta la quarta parte*.

Esso intende fissare lo spirito e i principi dell'autorità e del suo esercizio a tutti i livelli e trova la sua concreta applicazione nei tre capitoli che seguono, come *pure nei* capitoli corrispondenti dei Regolamenti generali.

Si fa notare che le fonti della dottrina contenuta in questo capitolo si trovano, in buona parte, nei documenti del Vaticano II, che ha riflettuto profondamente sulla natura dell'autorità nella Chiesa, ma si trovano anche nella nostra tradizione salesiana, che ci ha tramandato il modo di esercitare l'autorità proprio di Don Bosco: un vero padre e servitore dei suoi fratelli.

I cinque articoli del capitolo sono organizzati nel modo seguente:

- *Titolari dell'autorità nella Congregazione, secondo la sua natura tripartita: art. 120*

- *Natura e finalità dell'autorità.*

*art. 121: autorità come servizio  
finalità dell'autorità  
richiesta della qualifica sacerdotale*

*art. 122: autorità in comunione  
garante di unità*

- *Criteri dell'esercizio dell'autorità.*

*art. 123: partecipazione e corresponsabilità*

*art. 124: sussidiarietà e decentramento*

## **ART. 120 STRUTTURE FONDAMENTALI DELLA NOSTRA SOCIETA**

**La nostra Società si configura in comunità ispettoriali che, a loro volta, sono articolate in comunità locali.**

**Il governo a livello mondiale assicura l'unità di vita e di azione nella diversità di ambienti e situazioni.**

**Il governo centrale, ispettoriale e locale viene esercitato con potestà ordinaria da un superiore assistito dal suo Consiglio.**

**L'autorità suprema su tutta la Congregazione compete al Capitolo generale. Ai Capitoli ispettoriali vengono riconosciuti determinati poteri nell'ambito dell'ispettoria.**

### **La comunità salesiana ai suoi tre livelli.**

L'art. 120 presenta un breve compendio delle strutture fondamentali e dei rispettivi organi di autorità nella Congregazione.

Parte dalla realtà complessiva della nostra Società, di cui il primo articolo delle Costituzioni ricordava la fondazione ad opera di Don Bosco, e di cui la prima parte delle stesse Costituzioni descriveva l'identità vocazionale e la posizione nella Chiesa. La Società salesiana è una comunità mondiale (cf. Cost 59), presente in contesti sociali, politici e culturali diversi.

Alle diverse presenze corrispondono le Ispettorie o comunità ispettoriali, in cui essa si configura: il termine «si configura» è stato scelto per esprimere il concetto che ogni Ispettoria è come una incarnazione della Congregazione nella sua completezza fondamentale di vita e di missione in un determinato territorio (cf. Cost 157).

A sua volta l'Ispettoria «si articola» in comunità locali, «parti vive» della comunità ispettoriale (cf. Cost 58), quasi come membra del corpo vivo che è l'Ispettoria.

In tal modo vengono chiaramente distinti i tre livelli di strutture della Congregazione: sono presentate le tre comunità con un breve cenno alla loro correlazione, che verrà poi ampiamente precisata nelle varie disposizioni dei capitoli successivi.

In particolare l'articolo accentua il significato del governo centrale per assicurare l'unità di vita e di azione nella Congregazione, un'esi-

genza urgente, viste le sue dimensioni mondiali, il legittimo pluralismo e la ricca differenziazione delle comunità ispettoriali sparse nei cinque continenti.

Mentre articoli seguenti (Cost 122 e 124) svilupperanno ancora il tema dell'unità nella diversità, qui si vuole sottolineare, con una certa insistenza, il valore fondamentale dell'unità, per cui non sarebbe sbagliato dire che le strutture a livello mondiale sono *le `strutture dell'unità'*, di «un'unità ministeriale che deve *fondere* organicamente tutti nella medesima vocazione».<sup>1</sup>

## **L'autorità del Superiore.**

Ad ogni livello, centrale ispettoriale e locale, è preposto un Superiore. Egli governa la sua comunità con potestà ordinaria. Come già si accennava nell'introduzione della quarta parte, la sua autorità è propria e personale <sup>2</sup> come ogni autorità nella Chiesa, cosicché viene implicitamente escluso un governo di natura collegiale.<sup>3</sup> Nella vita religiosa, infatti, l'autorità è collegata al mistero dell'obbedienza, che si compie attraverso la mediazione di un fratello nell'ambito delle Costituzioni.

D'altra parte però il Superiore non esercita *il suo potere in un* modo assoluto e autocratico. Egli - dice la Regola - è assistito da un Consiglio ed è tenuto a valersi della sua opera nell'esercizio del proprio ufficio <sup>4</sup> L'autorità personale del Superiore viene così illuminata e corroborata dall'aiuto del suo Consiglio e, in determinati casi di particolare importanza, indicati dal diritto proprio, anche condizionata dal suo voto deliberativo o consultivo.

Questa impostazione del governo religioso - da una parte l'autorità personale del Superiore e dall'altra la *partecipazione* attiva del suo Consiglio - voluta dal Vaticano II e sancita dal Codice di diritto canonico - viene affermata esplicitamente a tutti i livelli di governo nella nostra Congregazione.

<sup>1</sup> Cf. CGS, 720

<sup>2</sup> Cf. CIC, can- 618

<sup>3</sup> Un decreto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari-i, in data 2 febbraio 1972, diede risposta negativa alla domanda se l'autorità nella vita religiosa potesse intendersi in modo collegiale (cf. AAS 69 (1972), p. 393).

<sup>4</sup> Cf. CIC, can. 627

## **Organismi collegiali.**

Mentre si *afferma che l'autorità* del Superiore è personale, continua ed effettiva e assicurata in forma permanente dalle disposizioni del diritto proprio (durata del mandato, supplenza dei vicari, successione), si mette in rilievo che esistono nella Congregazione organismi che godono di autorità che viene esercitata in altra forma, in determinati momenti e circostanze. Si tratta dell'autorità collegiale dei Capitoli, una volta riuniti in sessione.

Il Capitolo è essenzialmente un organismo «ad hoc», convocato cioè per compiti precisi stabiliti dalle Costituzioni; è composto di membri «ex officio» e di delegati, rappresentanti delle comunità ispettoriali o locali, eletti per un determinato Capitolo; la sua autorità è limitata alla durata della sua sessione.

Il Capitolo generale ha autorità suprema su tutta la Congregazione, in quanto elegge il Rettor Maggiore e il Consiglio generale e in quanto spetta ad esso stabilire leggi per tutta la Congregazione (cf. Cost 147).

Nell'ambito dell'ispettoria il Capitolo ispettoriale ha determinati poteri, in modo particolare per l'applicazione delle leggi universali alla propria circoscrizione (cf. Cost 171; Reg 167).

Si rimanda ai singoli articoli per un commento più particolareggiato su questi organismi collegiali.

*Padre Santo, che nella Tua sapienza  
hai dato alla Tua Chiesa, tra i doni dello Spirito, il  
sostegno dell'autorità fatta di servizio, guarda con  
amore alla nostra Società e poni a capo di essa  
uomini illuminati, ripieni dello spirito di preghiera,  
capaci di discernimento e ricchi di bontà, che ci  
guidino con sicurezza  
sulla via della Tua volontà.  
Per Cristo nostro Signore.*

## ART. 121 NATURA DEL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ'

L'autorità nella Congregazione è esercitata a nome e ad imitazione di Cristo come un servizio ai fratelli, nello spirito di Don Bosco, per ricercare e adempiere la volontà del Padre.

Questo servizio è rivolto a promuovere la carità, a coordinare l'impegno di tutti, ad animare, orientare, decidere, correggere, in modo che venga realizzata la nostra missione.

Secondo la nostra tradizione, le comunità sono guidate da un socio sacerdote che, per la grazia del ministero presbiterale e l'esperienza pastorale, sostiene e orienta lo spirito e l'azione dei fratelli.

Egli a norma del diritto<sup>1</sup> è tenuto ad emettere la professione di fede.

<sup>1</sup> cf. CIC, can. 833,8

Questo articolo si ricollega alle parti precedenti delle Costituzioni: riprende, infatti, e completa i contenuti dell'art. 55 sul Direttore nella comunità, *che* «rappresenta Cristo che unisce i suoi nel servizio *del Padre*», e dell'art. 65 sullo stile salesiano dell'obbedienza e dell'autorità, ambedue «esercitate in quello spirito di famiglia e di carità che ispira le relazioni a stima e fiducia reciproca».

### **Autorità come servizio.**

Il nostro testo definisce l'autorità salesiana con *un'affermazione* molto densa: «è esercitata a tutti i livelli *a nome e ad imitazione di Cristo come un servizio ai fratelli...* per ricercare e adempiere **la** volontà del Padre».

Nel contesto della vita religiosa apostolica il concetto di autorità non evoca un potere che distingue dei «superiori» e degli «inferiori» e che mette questi ultimi più o meno a servizio dei primi, come può accadere facilmente sul piano semplicemente umano.

Il modello per eccellenza del Superiore religioso è il Signore Gesù. Alla vigilia della sua passione, Egli, lavando i piedi ai suoi discepoli, fece loro capire che se c'è uno chiamato a servire gli altri, è proprio colui al quale è stata affidata l'autorità: il «Signore e Maestro», che chiama alla sua «sequela», diventa un servo (cf. Gv 13, 1-17). E dopo la

richiesta dei figli di Zebedeo, insegna ai suoi Apostoli: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere più grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti».<sup>1</sup>

Con un'insistenza significativa il Concilio Vaticano II ha ripreso questo tema per applicarlo, tra l'altro, ai Superiori religiosi. La loro autorità è reale, ma esiste unicamente in vista di un «ministero» o «diaconia», vale a dire di un servizio, e di un servizio fraterno. «I Superiori, docili alla volontà di Dio nel compimento del loro incarico, esercitano l'autorità in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama».<sup>2</sup> A questo testo si ispira chiaramente anche il Codice di diritto canonico, che afferma: «I Superiori esercitano in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nel compimento del loro incarico, reggono i sudditi quali figli di Dio ...».<sup>3</sup>

A questa dottrina evangelica ed ecclesiale attingono le nostre Costituzioni. Anzi per noi questo insegnamento ha un valore particolare, perché corrisponde alla lettura del Vangelo che facciamo «nello spirito di Don Bosco»: tra i lineamenti della figura del Salvatore per cui siamo più sensibili l'art. 11 segnala «l'atteggiamento del Buon Pastore che conquista con la mitezza e il dono di sé, il desiderio di radunare i discepoli nell'unità della comunione fraterna». Questi lineamenti devono definire in modo speciale il volto del Superiore salesiano: la sua autorità è «pastorale», procede cioè totalmente dalla carità pastorale che ha il suo modello e la sua sorgente nel cuore stesso di Cristo, il Servo del Padre e il Buon Pastore dei fratelli, fino al dono totale di sé. In questo senso radicale l'autorità del Superiore è servizio disponibile ai fratelli e obbedienza disinteressata alla volontà del Padre.

## **Le finalità dell'autorità salesiana.**

Il secondo capoverso completa e specifica il primo. Descrive le finalità a cui tende il servizio dell'autorità. Senza aver intenzione di es

<sup>1</sup> Vedi il commento alla citazione biblica posta come ispirazione a questo capitolo X, p. 8015, 2 PC, 14

<sup>2</sup> CIC, can. 618

sere esaustivo, ne menziona due principali, richiamando idee espresse anche altrove nelle Costituzioni: a

- il primo compito dell'autorità riguarda la comunione *fraterna*: essa tende a «promuovere la carità» tra i fratelli della comunità locale, dell'Ispettorato, della Congregazione, e a «coordinare l'impegno di tutti», ossia assicurare l'unità dei cuori e delle intenzioni nella vita comunitaria e nella collaborazione al progetto comune (cf. Cost 55). Nella comunità il Superiore è segno e strumento della comunione di tutti i fratelli nella ricerca e nella realizzazione della volontà del Padre (cf. Cost 66): si può ricordare, in particolare, ciò che le Costituzioni hanno detto sul ruolo del Superiore nel promuovere lo spirito di famiglia (Cf. Cost 55 e 65);

- il secondo compito riguarda la missione salesiana: si tratta di un compito di specifica identità pastorale e di animazione per proporre delle mete e per orientare il cammino, e del compito più concreto di decidere, quando occorra scegliere una soluzione, o di correggere una situazione in cui si rischi di deviare (Cf. Cost 44 e 66).

### **La qualifica sacerdotale.**

Poiché questo articolo delinea in generale il servizio dell'autorità con preciso riferimento alla carità pastorale e alla missione comune, il CG22 ha ritenuto fosse il luogo più adeguato per affermare esplicitamente la qualifica sacerdotale del Superiore salesiano, affermazione che nel testo del 1972 si trovava *nella parte* dedicata alla missione apostolica.<sup>5</sup>

Tl testo esplicita un aspetto della «forma» della nostra Società, indicato dall'art. 4. Esso rimanda alla tradizione salesiana, che risale a Don Bosco Fondatore e che si è mantenuta ininterrottamente fino ai giorni nostri, che è stata anzi esplicitamente confermata dai tre ultimi Capitoli generali, i quali hanno compiuto la revisione postconciliare delle nostre Costituzioni. Leggiamo negli Atti del CG21: «Non si tratta di una que-

<sup>5</sup> Cf. Introduzione alla parte quarta, p. 795  
ss 5 Cf. Costituzioni 1972, art. 35

stione unicamente giuridica, né sociologica, o di qualcosa che appartenga genericamente alla vita religiosa della Chiesa. Si tratta di una realtà ecclesiale religiosa specifica, cioè `salesiana'- Riguarda, infatti, un determinato modo di vita della comunità salesiana, iniziato e strutturato da Don Bosco, vissuto nella Chiesa e approvato *da essa, in ordine* allo svolgimento della missione concreta che lo Spirito Santo affidò al nostro Fondatore e Padre». <sup>6</sup> «Si tratta di qualcosa che tocca le radici dello spirito e della vita salesiana, sia all'interno della comunità che riguardo al metodo pastorale proprio della nostra missione».'

È un fatto che la comunità salesiana si è costruita attorno a Don Bosco, primo «direttore» dell'Oratorio, il quale ha dato alla figura del Superiore tutta l'impronta della paternità, promanante dal suo ministero di prete. Anche dopo che la Sede Apostolica impose che il Superiore di una comunità religiosa non fosse l'abituale confessore dei suoi confratelli, i Successori di Don Bosco non si stancarono di additare nel Direttore salesiano il vero «pastore» e il {direttore di spirito» di Salesiani e giovani, secondo la «mensa del Fondatore."

CG21, 199

' CG21, 200

e È utile ricordare alcuni interventi significativi dei Capitoli generali e dei Rettori Maggiori a riguardo della genuina figura del Direttore salesiano.

Un evento, che al dire di D. Cerio «segnò una svolta nella storia della Società» (cf. Annali della Società salesiana III, p. 170-194), fu il Decreto del S. Ufficio del 24 aprile 1901 che stabiliva che il Superiore religioso non fosse il confessore ordinario dei confratelli. Sappiamo quanto questo Decreto preoccupò D. Rua e i Salesiani, perché sembrava venir meno una delle caratteristiche originali del Direttore delle nostre Case. Alla luce di questa preoccupazione dobbiamo leggere quanto il Capitolo generale X del 1904 stabiliva nel Regolamento circa il Direttore: «Il X Capitolo generale volle rendere i Direttori responsabili effettivamente del progresso religioso dei soci, costituendoli veri Direttori spirituali di essi, sebben non ne siano i confessori. A tal fine raccomanda loro che le anime siano 2 loro principale pensiero; *le opere spirituali*, il perfezionamento morale e il progresso religioso la loro precipua cura, acciocché 'formetur in omnibus Christus' e non abbiano solamente una società d'impiegati e di istitutori...' (Regol. 1906, art. 135). Don Rua, dal canto suo, in varie lettere scritte agli Ispettori e Direttori, insiste sulla Funzione di formatori propria dei Direttori. In una importante lettera agli Ispettori e Direttori d'America scrive che il Direttore è «guida, maestro nella virtù e nella perfezione dei confratelli, soprattutto giovani (cf. D. RUA, *Let. circolari*, p. 134-135).

Anche don Albera ha diversi interventi sul Direttore che si trovano nelle sue lettere (cf. D. ALBERA, *Let. circolari*). Molto significativa è un suo intervento al Capitolo generale XI. Rettor Maggiore da pochi giorni, D. Albera concludeva una riflessione capitolar con queste *parole*: «È questione essenziale per la vita della nostra Società che si conservi lo spirito del Direttore secondo l'ideale di Don Bosco; altrimenti cambiamo il modo di educare e non saremo più Salesiani. Dobbiamo fare di tutto per conservare lo spirito di paternità... Specialmente nei rendiconti noi potremo conoscere i nostri sudditi e dirigerli... Così sarà conservata al Direttore l'aureola di cui lo voleva circondato Don Boso, (cf. CERIA, Annali della Società Salesiana IV, 8-9), Si deve inoltre a don Albera l'elaborazione del Manuale *del Direttore*, che si apre con

Secondo la ferma convinzione dei Capitoli generali, la qualifica sacerdotale del *Superiore è un* elemento che appartiene essenzialmente al nostro carisma salesiano. Nel suo discorso del 24 gennaio 1978 al CG21 il Rettor Maggiore dava le seguenti tre motivazioni determinanti per questa scelta capitolare:

- la volontà esplicita e verificabile del Fondatore;
- l'approvazione e determinazione della sacra Gerarchia; il legame di convenienza di tale elemento con la metodologia del Sistema preventivo nella realizzazione pratica della nostra missione.<sup>1)</sup>

Il Superiore salesiano non è anzitutto un amministratore, né un organizzatore, il gestore di un'opera, un costruttore...; egli è anzitutto la guida di una comunità a cui è affidata una missione pastorale determinata; è, in certo modo, l'educatore spirituale del gruppo degli educatori, il pastore del gruppo dei pastori, l'animatore del loro spirito, colui che orienta l'azione «missionaria» dei suoi confratelli, sacerdoti e laici, vista nella totalità dei suoi aspetti.

Si vede allora quale significato abbia che un socio sacerdote assuma *questo servizio*, e perché così abbia voluto Don Bosco. Il *sacramento* dell'Ordine gliene conferisce la capacità radicale, l'esperienza

questa indicazione rivolta allo stesso Direttore: Contiene le norme secondo cui devi deportarti per lavorare efficacemente e conservare lo spirito di Don Bosco nella Casa affidata alle tue cure...

Di don Ri-naldi merita di esser ricordato, in particolare, l' accorato appello perché Ispettori e Direttori conservino gelosamente il senso della paternità spirituale attinto da Don Bosco: «Miei carissimi ispettori e Direttori, vi scongiuro nelle viscere della carità di N. 5. Gesù Cristo di far rivivere in voi e intorno a voi questa tradizione della paternità spirituale, che purtroppo va spegnendosi, con grave danno delle anime giovanili e della fisionomia salesiana.-. Siate veramente padri dell'anima dei vostri giovani. Non abdicare alla vostra paternità, ma esercitatela... Lasciate ad altri dipendenti le confessioni delle donne e delle religiose, e siate proprio voi i confessori dei giovani oratoriani ed esterni (ACS n. 56, aprile 1931, p. 939-943).

Anche nelle lettere circolari dei seguenti Successori di Don Bosco si possono trovare frequenti riferimenti alla figura del Direttore. Del Magistero recente, prima del CGS, occorre ricordare soprattutto le Deliberazioni del CG XIX., che tratta del Direttore nel cap. V del doc. I (strutture), nel Doc. VII, dedicato interamente alla Direzione spirituale dei confratelli, e nel doc. XIX sulla formazione dei giovani. Significativo quanto troviamo nel doc. I: dopo aver ricordato «l'ininterrotta tradizione» che fa del Direttore «indubbiamente il centro di unificazione e di propulsione di ogni opera salesiana», aggiunge: «L'esigenza di unità articolata, e per parte del Direttore soprattutto nel senso di una paternità spirituale e formativa, viva e operante... sembra doversi sottolineare in modo particolarmente marcato oggi...» (cf. ACS n. 244, p. 32-33)

<sup>1)</sup> Cf. CG21, 220

pastorale gli dà la capacità pratica. Il suo modello è Don Bosco stesso, sacerdote-educatore, superiore e pastore, direttore spirituale della comunità di Valdocco, dei suoi confratelli. 10

*O Cristo Buon Pastore,  
dona pienezza di grazia ai Superiori delle nostre comunità, per  
renderli capaci di promuovere in esse l'unità degli animi e la  
piena concordia degli intenti e delle azioni. Fa' che in ogni  
cosa, come Don Bosco,  
essi si dimostrino pastori pieni di zelo,  
e nell'animare, orientare, decidere e correggere  
ci guidino a un compimento sempre più diligente e  
gioioso della nostra missione di salvezza.*

10 Su questo tema si veda la Lettera circolare del Rettor Maggiore: L'animazione *del direttore salesiano*, in ACS n. 306, ottobre-dicembre 1982.

## ART. 122 UNITÀ NEL GOVERNO DELLA SOCIETÀ

**I superiori, a tutti i livelli di governo, partecipano di un'unica e medesima autorità e la esercitano in comunione con il Rettor Maggiore, a vantaggio di tutta la Società. Così, mentre promuovono il bene delle singole comunità, sono solleciti per l'unità, l'incremento e il perfezionamento dell'intera Congregazione.**

Nella revisione definitiva del testo costituzionale si è voluto mantenere questo articolo, che nella redazione del 1972 si trovava tra gli articoli della sezione sul Rettor Maggiore; l'articolo, tuttavia, è stato trasferito in questo capitolo introduttivo sui principi e criteri generali per sottolineare l'importanza dell'unità della Congregazione sparsa nel mondo.

Già l'art. 59, nel capitolo della comunità fraterna e apostolica, apriva ad ogni confratello, che *viene* incorporato nella Società mediante la *professione* religiosa, la dimensione mondiale nella comunione con il Rettor Maggiore e col suo Consiglio (cf. anche l'art. 24 sulla formula della professione).

Questo vale ancor più per coloro che esercitano un incarico di Superiore a livello ispettoriale o locale. Essi devono essere garanti della convergenza di tutti i confratelli nell'unità carismatica e vocazionale della Congregazione, e perciò devono esercitare il loro ufficio in stretto collegamento con il Rettor Maggiore, che ne è il centro di unità. «Ai diversi livelli - scrive il CGS - il centro che garantisce l'unità, nel pensiero di Don Bosco, è il rispettivo Superiore. Per la Congregazione vista nella sua totalità, il 'centro dell'unità' per eccellenza è il Rettor Maggiore con il Consiglio Superiore». 'La Società nella sua interezza è l'erede e il prolungamento dello spirito e della missione, del carisma di Don Bosco (cf. Cast 1) e il suo Successore ne è il *padre che promuove* la fedeltà costante di tutti i soci al carisma salesiano. Ricordiamo le parole di Don Bosco, già altrove richiamate: «Tutti diano mano al Rettor

Maggiore, lo sostengano, lo aiutino in ogni modo, si faccia da tutti un *centro unico attorno a lui*».z

Sono due le affermazioni fondamentali di questo articolo.

- In primo luogo si sottolinea il concetto di partecipazione (che sotto altro aspetto sarà sviluppato nell'articolo seguente). «*I Superiori a tutti i livelli partecipano di un'unica e medesima autorità*», che «non deriva immediatamente da un'eventuale volontà designativa da parte della base, ma ha origine nell'atto di erezione canonica della Società. Esiste quindi in tutta la Congregazione un solo nucleo, un solo centro sorgivo di autorità. E questa autorità, ricevuta dalla Chiesa, passa attraverso la volontà elettiva del Capitolo generale per concentrarsi, secondo le Costituzioni, nel ministero del Rettor Maggiore». <sup>3</sup> È il Fondatore stesso che ricorda: «Ciò che avviene per il Rettor Maggiore riguardo a tutta la Società, bisogna che avvenga per il Direttore in ciascuna casa. Egli deve fare una sola cosa col Rettor Maggiore, e tutti i membri della sua casa devono fare una sola cosa con lui» <sup>4</sup> È dunque chiaramente indicata la comunione profonda che deve legare fra loro e con il Rettor Maggiore tutti coloro che esercitano il servizio dell'autorità.

- Un secondo aspetto importante, immediata conseguenza del principio precedente, viene messo in evidenza, ed è «la preoccupazione che tutti i Superiori devono avere per il bene, per l'unità e per l'incremento dell'intera Congregazione, al di sopra degli interessi immediati della propria circoscrizione o comunità». <sup>5</sup>

Questo richiamo non intende indebolire l'autorità propria e ordinaria dei Superiori ai vari livelli, né il loro compito di «promuovere il bene delle singole comunità», anche secondo i criteri della giusta sussidiarietà e del decentramento (cf. Cost 124), ma vuole ottenere la realizzazione armonica di due elementi complementari: *l'unità e la pluralità*. Difatti le nostre strutture mirano a rendere possibile l'espressione della diversità dei doni personali e dei valori di ogni comunità e regione ed a facilitare l'adattamento alle esigenze educative e pastorali dei di

a MB XII, 81

CGS, 721

° MB XII, 81

CGS, 721

versi ambienti socio-culturali e delle Chiese locali. Ma proprio le situazioni di pluralismo delle idee, delle opinioni, delle ricerche, delle opere, delle attività, delle forme di vita concreta esigono dalle nostre strutture una maggiore unità spirituale e giuridica, perché unica è la nostra missione, identica è la consacrazione e lo spirito; e la diversità dei doni e dei compiti deve orientarsi verso lo scambio, la collaborazione, la comunione fraterna ed ecclesiale."

*O Padre santo,  
che ispirasti a Don Bosco di fondare  
una «famiglia di fratelli uniti intorno al loro padre»,  
fa' che tutti noi, confratelli e Superiori,  
siamo uniti attorno al Rettor Maggiore,  
che ci hai dato come «padre» e «centro di unità»,  
e, mentre promuoviamo il bene di ciascuna nostra comunità,  
rendici solleciti per l'unità,  
l'incremento e il perfezionamento dell'intera Congregazione.  
Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria e per i meriti di  
Gesù Cristo nostro Signore.*

## ART.123 PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ

La comune vocazione comporta la partecipazione responsabile ed effettiva di tutti i membri alla vita e all'azione della comunità locale, ispettoriale e mondiale, sia sul piano dell'esecuzione che su quello della programmazione, dell'organizzazione e della revisione, secondo i ruoli e le competenze di ciascuno.

Tale corresponsabilità esige la partecipazione dei confratelli, secondo le modalità più convenienti, alla scelta dei responsabili di governo ai vari livelli e all'elaborazione delle loro decisioni più significative.

E dovere di chi esercita l'autorità promuovere e guidare questo contributo mediante l'informazione adeguata, il dialogo personale e la riflessione comunitaria.

Questo articolo e il seguente sono strettamente vincolati con i due precedenti; essi formano insieme un blocco solo e fanno comprendere aspetti complementari dell'autorità-servizio.

Alla responsabilità specifica e propria dei Superiori corrisponde la corresponsabilità di tutti i confratelli. Il Superiore non deve credersi obbligato a fare tutto da solo o di sua autorità. Da un lato egli deve promuovere la partecipazione responsabile di tutti i confratelli (art. 123), dall'altro deve lasciare alle istanze responsabili inferiori ciò che esse sono capaci di assumersi nell'ambito *delle* proprie competenze (art. 124). Sono criteri questi, sui quali il Concilio ha insistito e che hanno ispirato anche il nuovo Codice di diritto canonico.'

### **La partecipazione corresponsabile di tutti alla vita e all'azione comune.**

L'art. 123 fonda la partecipazione responsabile ed effettiva di tutti i confratelli sulla «comune vocazione», che la prima e seconda parte delle Costituzioni hanno descritta negli elementi essenziali e che cia

' Cf. CIC, Prefazione. Il principio della partecipazione corresponsabile di ciascuno, secondo il proprio ruolo, fa parte della tradizione che risale a Don Bosco. Sono note le sue parole: Al Direttore faccia il Direttore, cioè sappia far agire gli altri... (MB XIII, 258; cfL anche X, 1102)

scuno, chiamato da Dio a far parte della Società salesiana, ha accolto nel giorno della professione.

Già l'art. 22 affermava che ogni confratello nella Società è un «membro responsabile», che «mette se stesso e i propri doni al servizio della vita e dell'azione comune».

Trattando poi dell'obbedienza, le Costituzioni sottolineavano il coinvolgimento di tutti: «nella comunità e in vista della missione tutti obbediamo, pur con compiti diversi... nelle cose di maggior rilievo cerchiamo insieme la volontà del Signore in fraterno e paziente dialogo e con vivo senso di corresponsabilità» (Cost 66).

Il concetto di corresponsabilità personale e comunitaria per la comune vocazione viene qui ripreso e ribadito tra i criteri, che ispirano le strutture di governo secondo il rinnovamento voluto dal Concilio e che devono orientare tutti i confratelli nella prassi. Tutti sono chiamati a partecipare responsabilmente ed effettivamente «alla vita e all'azione della comunità locale, ispettoriale e mondiale... secondo i ruoli e le competenze di ciascuno».

Tutti Salesiani, con la medesima vocazione, sentiamo nostra la vita e la missione della Congregazione; ciascuno nel suo ambito si sente partecipe e corresponsabile della vita della comunità e dell'Ispettorato, e aperto all'intera Società. È il pensiero stesso di Don Bosco, quando diceva che tutti devono formare «una famiglia di fratelli attorno al loro padre».<sup>2</sup>

L'articolo indica, in particolare, alcune modalità concrete, secondo cui la partecipazione e la corresponsabilità devono essere praticate dai confratelli, e promosse da parte dei Superiori.

Sono specificati tre momenti significativi della partecipazione di tutti, momenti che anche altrove le Costituzioni hanno messo in evidenza, specialmente parlando della corresponsabilità nell'obbedienza (cf. Cost 66):

- la ricerca comune nella programmazione e nell'organizzazione; -
- l'impegno concorde nell'esecuzione; -
- la revisione o verifica del progetto comunitario.

Strumento privilegiato per l'esercizio della comune corresponsabilità è l'Assemblea dei confratelli, che tra i suoi compiti ha quello appunto di «programmare annualmente la vita, le attività, l'aggiornamento, e farne la verifica» (cf. Reg 184).

## **La corresponsabilità nella scelta dei Superiori.**

Il secondo capoverso mette in rilievo una forma di partecipazione particolarmente importante, che il Concilio ha espressamente indicata,<sup>3</sup> e che è stata codificata nel Codice di diritto canonico: si tratta del contributo attivo che i religiosi devono dare nella scelta dei membri dei Capitoli, dei Consigli, e degli stessi Superiori .4

Le nostre Costituzioni assumono questo criterio sia per la designazione dei Superiori, sia per quella dei membri dei Consigli e dei Capitoli. Le stesse Costituzioni, nel determinare le strutture ai vari livelli, stabiliscono delle modalità concrete per l'applicazione di tale forma di partecipazione: vedremo in seguito queste modalità sia a livello *ispettoriale* che locale (cf. Casi 162. 167. 177).

Ma non basta la partecipazione nella *scelta dei Superiori*. La Regola stimola ad una reale partecipazione nell'elaborazione delle decisioni più significative dei responsabili di governo ai vari livelli.

L'art. 66, sopra citato, ne parlava esplicitamente per quanto riguarda la comunità locale: anche se la decisione, al termine della comune ricerca, spetta al Superiore, i confratelli vengono prima ascoltati con un dialogo che mira ad una convergenza massima delle vedute.

Per gli altri livelli, tra le forme di partecipazione il testo costituzionale segnala espressamente le *seguenti*:

- la possibilità da parte delle Ispettorie, delle comunità locali e dei singoli soci di far pervenire le loro proposte al Regolatore del Capitolo generale (Reg. 112; cf. can. 631 §3);
- in occasione del Capitolo ispettoriale, la «comune sollecitudine per i problemi generali» dell'Ispettoria da parte delle comunità locali e dei confratelli (cf. Cost 170);

<sup>3</sup> CF. PC, 14; /5,11,18

<sup>4</sup> CL CfC, can. 625 e 633

- la richiesta del parere della comunità locale interessata, prima che il Consiglio ispettoriale prenda una decisione che la riguardi (cf. Reg 158).

## **Il Superiore anima la partecipazione di tutti.**

Tutto questo non è da considerarsi una specie di concessione o di condiscendenza da parte del *Superiore*. Anzi, chi esercita l'autorità ha il dovere di promuovere e guidare la partecipazione corresponsabile di tutti, mediante tre mezzi principali:

- l'*informazione adeguata*, per poter coinvolgere i confratelli nella riflessione sui problemi di rilievo (vi insistono anche i Regolamenti generali: cf. Reg 33. 180. 184);
- *il dialogo personale*, indispensabile per valorizzare ogni confratello come «membro responsabile»; è un ulteriore richiamo all'importanza del colloquio fraterno (cf. Cost 70; Reg 49);
- la riflessione *comunitaria*: ossia la ricerca comune della volontà del Signore (cf. Cast 66), in modo particolare a livello di comunità locale, per cui i Regolamenti raccomandano al Direttore di rendere effettiva la corresponsabilità dei confratelli e di far funzionare nei modi più adatti l'Assemblea dei confratelli (cf. Reg 173).

Le strutture di governo non sono quindi un affare solo di alcuni confratelli. Tutti sono invitati a interessarsi, a studiare i problemi, a intervenire, a proporre... ogni volta che è in gioco la vita della comunità o la sua azione apostolica. E ciascuno è chiamato a mettere a profitto degli altri la propria esperienza, le proprie capacità personali, la responsabilità che gli proviene dalla sua carica.

Non si dirà mai abbastanza che questa partecipazione e corresponsabilità per la realizzazione della comune vocazione rende più vitale la comunione fraterna, più efficace la missione, più ponderate le decisioni da prendere. Non semplifica però l'esercizio dell'autorità e richiede da parte di tutti un impegno permanente per crescere verso la maturità umana e cristiana, che si esprime in capacità di comunicazione e di dialogo, in una mentalità aperta e critica, in spirito di iniziativa (Reg 99), e anche nella rinuncia, quando occorra, ai propri punti di vista (Cost 66).

*Dona, o Padre, a tutti i Salesiani  
zelo generoso e capacità di collaborazione  
per partecipare con senso di corresponsabilità, in tutte le  
fasi di studio e di realizzazione, all'opera apostolica che  
affidi alla comunità, applicandosi ad essa con  
dinamismo e umiltà, nella carità e nella pace.  
Per Cristo nostro Signore.*

## ART. 124 SUSSIDIARIETA' E DECENTRAMENTO

L'autorità di qualsiasi genere e livello lascia all'iniziativa degli organi inferiori e dei singoli ciò che può essere da loro deciso e realizzato secondo le rispettive competenze. Così si valorizzano le persone e le comunità e si favorisce un più reale impegno.

Il principio di sussidiarietà comporta il decentramento che, mentre salvaguarda l'unità, riconosce una conveniente autonomia e un'equa distribuzione di poteri tra i diversi organi di governo.

Due altri principi importanti per il governo della Congregazione sono segnalati in questo articolo: sono la sussidiarietà e il decentramento, che si richiamano e si sostengono a vicenda.

*Il principio di «sussidiarietà», nella sua formulazione essenziale,* può esser così espresso: un giusto ordinamento dell'autorità fa in modo che le decisioni siano prese normalmente ed eseguite a quello stesso livello a cui incombe *la* responsabilità: perciò «l'autorità di qualsiasi genere e livello lascia all'iniziativa degli organi inferiori e dei singoli ciò che può esser da *loro deciso e realizzato* secondo le rispettive competenze». La sussidiarietà si appoggia sulla vera fraternità e condivisione: essa valorizza le doti e capacità di ciascuno, mettendole al servizio del progetto comunitario e fa sì che ogni membro si senta impegnato in prima persona nel compimento della missione. Lungi dallo sminuire il valore dell'autorità superiore, cui rimane l'irrinunciabile responsabilità *di* salvaguardia dell'unità, la sussidiarietà tende a una reale complementarità nell'azione e nelle stesse decisioni, mediante il rispetto delle attribuzioni e competenze di ciascun livello di autorità.

Così intesa, la sussidiarietà postula un effettivo «*decentramento*». *Esso provvede ad una giusta ed efficace* distribuzione dei poteri, con una opportuna precisazione degli ambiti di competenza dei vari organismi e degli obiettivi e strumenti loro propri, in modo da valorizzare le potenzialità nel modo migliore.

Questi principi, raccomandati dal Concilio Vaticano II, sono stati

recepiti dal nuovo Codice di diritto canonico, il quale scrive in generale: «fondandosi adunque sul medesimo principio - della sussidiarietà - il nuovo Codice demanda, sia ai diritti particolari, sia alla potestà esecutiva, ciò che non è necessario all'unità della disciplina della Chiesa universale, cosicché si provvede opportunamente al cosiddetto sano 'decentramento', allontanando il pericolo della disgregazione». -

Per quanto riguarda la nostra Società, la preoccupazione per la sua unità, già affermata negli articoli 122 e 123 e ricordata anche in questo articolo, non sottovaluta il pluralismo delle situazioni e quindi non conduce alla centralizzazione dei poteri.

La nostra Società è portatrice di un carisma per la Chiesa universale, sparsa in tutto il mondo: esiste ed opera in diverse situazioni geografiche, culturali, sociali, politiche e religiose. Perciò «l'unità ministeriale *richiede*, come suo termine indispensabile, complementare e integrativo, il decentramento, che è l'espressione concreta e pratica della sussidiarietà».

Da una parte le autorità ispettoriali e locali devono avere una conveniente autonomia e la potestà necessaria per un governo efficace che corrisponda alle esigenze del momento e del luogo. Ciò comporta decentramento, ossia una equa distribuzione dei poteri tra i vari organi di governo. Si arriva così a una più sciolta e rapida soluzione dei problemi, a una maggior efficienza e ad una più ampia valorizzazione delle persone e delle comunità 4

Dall'altra parte le autorità superiori non devono intralciare l'esercizio di questa potestà, ma al contrario rispettarla e favorirla. Lasciando agli organi inferiori ciò che può essere deciso e realizzato da loro, conservano sempre la possibilità di intervenire per supplire eventuali deficienze o per correggere deviazioni, come pure di *esercitare* quei poteri irrinunciabili, assegnati dalle Costituzioni, che devono garantire direttamente o indirettamente l'unità essenziale.

Ecco dunque che, nella revisione delle Costituzioni e dei Regolamenti generali, la Congregazione ha codificato per le varie strutture di

Cf. CIC, Prefazione; cf, anche Principia *pro* recognitione CIC(1967), n.5<sup>3</sup> CGS, 720

4 Cf, *ivi*

governo quella conveniente autonomia e quella equa distribuzione di poteri che sono più corrispondenti al suo carisma particolare. Basterà prendere conoscenza delle competenze *conferite* dal nostro diritto agli *Ispettori e ai loro Consigli, ai Capitoli* ispettoriali, come pure ai Direttori con i loro Consigli, per rendersi conto del significato dei principi enunciati in questo *art. 124*.

Vale però anche qui **la constatazione** che non basta l'accettazione dei principi e la loro codificazione nelle Regole. Occorre la traduzione di essi nell'esercizio pratico dell'autorità ai diversi livelli.

Abbiamo così davanti i principi e i criteri che ispirano il nostro governo. La loro stessa natura fa comprendere che vi siamo tutti coinvolti: Superiori e membri corresponsabili di ciascuna comunità, di ciascuna Ispettorìa, dell'intera Congregazione.

Giustamente questi principi «hanno ora trovato un loro posto nelle rinnovate Costituzioni. È importante che essi siano pienamente compresi e messi in pratica per attuare lo scopo del governo religioso: la costruzione di una comunità unita in Cristo, nella quale Dio venga cercato e amato al di sopra di ogni altra cosa e la missione di Cristo sia compiuta generosamente».<sup>5</sup>

In tal modo il capitolo X, introducendo la quarta parte, illustra assai bene il carattere essenziale delle strutture: esse sono al servizio di ciascuna persona e delle comunità, per aiutarle ad essere fedeli alla loro vocazione."

*La ricerca incondizionata della Tua gloria  
del vero bene dei fratelli, o  
Signore, guidi il servizio  
di coloro  
che tra noi hai costituiti in autorità,  
perché sia favorito il pieno sviluppo di ognuno  
sia promossa la partecipazione  
ordinata di tutti, secondo le proprie  
capacità e competenze, per rispondere  
ai disegni che Tu manifesti per la  
nostra comunità  
per i nostri giovani.*

a Cf. Elementi essenziali della vita religiosa, CRSS, 31.5.1983, n. 52 a Cf. CGS, 706

## **CAPITOLO XI**

### **IL SERVIZIO DELL'AUTORITA NELLA COMUNITA MONDIALE**

*«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri; secondo Dio... non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli dei greggi» (1 PI 52-3).*

La figura del Signore buono ed unico Pastore (Ez 34,11,23), che apriva il cap. I delle Costituzioni, ritorna ora a proposito di quanti hanno un compito specifico di governo ai diversi livelli della Congregazione, a partire dal Rettor Maggiore col suo Consiglio. Tutta la ricchezza e la potenza del motivo biblico «pastore-gregge» vengono qui riprese e tenute presenti.

A ciò contribuisce eccellentemente il passo citato della prima Lettera di Pietro. Il contesto è noto. La comunità è già impiantata, vi sono strutture di governo. Non mancano i problemi; e non solo quelli della sofferenza dovuta alle persecuzioni. Nella stessa comunità si sente la necessità di un accordo migliore tra anziani e giovani, tra i responsabili e gli altri. Pietro risponde a tutto con una stupenda catechesi battesimale atta a generare verità e speranza (1,6-9; 5,9-10).

Ancora una volta è il mistero di Cristo il protagonista della vita dei cristiani.

L'Apostolo si rivolge ai capi della comunità (anziani o presbiteri) raccomandando loro semplicemente un servizio da «pastori», come se questa classica figura biblica fosse ormai un modello di condotta dell'autorità (cf. Atti 20,18-35). Il discorso si apre ancora una volta con un convincente tratto autobiografico (5,1): Pietro si presenta come testimone delle sofferenze di Cristo e per Cristo (senza di cui non si esprime il servizio cristiano: cf. Mc 10,40-45); i due versetti successivi - quelli della nostra citazione - esplicitano le qualità del servizio pastorale. La convinzione di base è che il gregge è di Dio e viene consegnato agli anziani in affidamento. Quindi esso richiede un servizio volenteroso, non coatto, disinteressato e gratuito non da mercenario, senza aria da padroni, in una parola da «modelli» credibili (5,2-3). È chiara sullo sfondo la figura di Cristo buon Pastore (Gv 10,11), di cui i pastori della comunità sono sacramento, ossia

segni e strumenti visibili, e da cui soltanto possono aspettarsi la «corona della gloria che non *appassisce*» (5,4).

Il testo biblico è un programma eccellente per orientare e animare un governo mondiale, così esposto a mille cose tecniche, e che pure deve essere sempre incentrato sul mondo delle persone, non immune da tribolazioni e quindi bisognoso di traguardi veraci e di conforto. Sull'esempio indimenticabile di Don Bosco!

\* \* \*

Dopo i principi e i criteri generali a cui deve ispirarsi il servizio dell'autorità, le Costituzioni passano a delineare e precisare questo servizio ai vari livelli, iniziando dalla comunità mondiale.

Nella introduzione alla quarta parte è già stato indicato il motivo per cui è stato adottato l'ordine di successione dei tre livelli. È una scelta che fa percepire la Congregazione come unità viva e le strutture di governo a livello mondiale come *'strutture di unità'*.

Questa prospettiva approfondisce nel salesiano il senso di appartenenza alla comunità mondiale, nella quale viene incorporato con la professione religiosa, che lo fa «partecipe della comunione di spirito, di testimonianza e di servizio che (la Congregazione) vive nella Chiesa universale, secondo l'espressione usata dall'art. 59.

Così l'autorità a livello mondiale è chiamata a rendere anzitutto un servizio di unità ministeriale, che deve fondere organicamente tutti nella medesima vocazione.'

Il capitolo, che riguarda il servizio dell'autorità a livello mondiale, è articolato nei seguenti punti;

1. Il Sommo Pontefice art. 125
2. Il Rettor Maggiore art. 126-129
3. Il Consiglio generale art. 130-143; 154-155
4. Tre incarichi speciali art. 144-145
5. Il Capitolo generale art. 146-152
6. Le strutture regionali art. 154-155

' Cf. CGS. 713 e 720

Il capitolo sarà commentato seguendo questa divisione e raggruppando gli articoli secondo i suddetti cinque punti; tuttavia, gli art. 154-155 verranno abbinati con quelli riguardanti il Consiglio generale.

## 1. IL SOMMO PONTEFICE (ART. 125)

Un riferimento alla figura del Papa nella vita del salesiano si trova già nel capitolo sullo «spirito salesiano»: tra le sue caratteristiche vi è una viva coscienza ecclesiale, espressa nella filiale fedeltà al Successore di Pietro e al suo magistero (Cf. Cost 13).

Nel presente articolo questa fedeltà viene espressa nel fatto che la Società salesiana ha come supremo Superiore il Sommo Pontefice. Questi infatti, per il suo ufficio di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa.' Perciò Don Bosco stesso, nel primo articolo del cap. VI dell'edizione italiana delle Costituzioni del 1875 (cui il nostro articolo si ispira), aveva scritto: «I soci riconosceranno per loro arbitro e superiore assoluto il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni cosa, in ogni luogo e in ogni tempo umilmente e rispettosamente sottomessi».<sup>3</sup> Si tratta di una sottomissione «anche in forza del voto di obbedienza»,<sup>4</sup> una *sottomissione* filiale, piena di amore, di cui Don Bosco stesso ci ha dato l'esempio: citando molti aggettivi riferiti all'amore di Don Bosco per il Papa («soprannaturale, zelante e conquistatore, filiale e devoto, ubbidiente e sottomesso, sacrificato ed eroico»), il Rettor Maggiore scrive: «Non sono affermazioni pleonastiche; corrispondono a *diversi aspetti* di una solida testimonianza vissuta lungo tanti anni».<sup>5</sup>

Le Costituzioni mettono in risalto alcuni atteggiamenti del salesiano nei confronti del Sommo Pontefice, conseguenti alla sottomissione filiale sopra affermata. Essi sono:

z Cf. CIC, can. 332

a Costituzioni 1875, VI,1 (cf. F. MOTTO, p. 113)

° Cf. CIC, can. 590

5 Cf. E. VICANO, La nostra fedeltà al Successore di Pietro, ACG n. 315 (1985), p. 8

- *la disponibilità per il bene della Chiesa universale, della cui unità il Successore di Pietro è il segno visibile: tale disponibilità procede direttamente dal «senso di Chiesa», di cui parlava l'art. 13;*
- *la docilità al magistero pontificio. esso orienta e anima tutta la nostra attività di educatori ed evangelizzatori;* 6
- *l'impegno di aiutare i fedeli, specialmente i giovani, ad accettare gli insegnamenti del Papa: la nostra «devozione» diviene «compito» e ci conduce a stringere tutti nell'unità attorno a colui che Gesù ha voluto come centro di unità.*

Viene così delineata un'emblematica esperienza di fede nel ministero di Pietro, vissuta fortemente da Don Bosco e radicata profondamente nella nostra tradizione come una delle colonne della triade spirituale del salesiano (centralità dell'Eucaristia - devozione mariana - adesione soprannaturale, cosciente e operosa al Papa).

La docilità di Don Bosco era somma, immediata e anche eroica, quando gli si manifestava il pensiero esplicito, gradito o esigente, del Papa. L'amore per il Papa fu per lui un «elemento di vita» e insieme arte di far amare il Papato. Con gli scritti, con la testimonianza della vita, con l'attività dell'educatore, con interventi svariati, che oltrepassavano anche gli interessi immediati della Congregazione, egli è stato un vero servitore della Chiesa nella persona del Successore di Pietro.

Tutto questo Don Bosco ha trasmesso alla sua Società, che, fin dal suo nascere, pose al servizio del Pontefice: «La Congregazione e i Salesiani hanno per scopo speciale di *sostenere* l'autorità della Santa Sede, dovunque si trovino e dovunque lavorino».'

*Signore Gesù, che hai eletto l'Apostolo  
Pietro ad essere nella Tua Chiesa  
fondamento, maestro di fede e pastore  
universale, dona a noi tutti, sull'esempio di  
Don Bosco, un amore filiale e una convinta  
sottomissione al Successore di Pietro,*

<sup>6</sup>CF. ACG n. 315 (1985),.p.  
28-30 <sup>7</sup>MB XVIII, 477

*e rendici capaci di coltivare nei giovani il senso vivo dell'appartenenza ecclesiale, che li spinga alla collaborazione generosa nell'opera dell'evangelizzazione e della promozione dei più bisognosi.*

## **2. IL RETTOR MAGGIORE (ART. 126-129)**

Sin dal primo testo approvato delle Costituzioni (1875) il Superiore generale della Società salesiana è indicato con il nome di Rettor Maggiore.

Nel testo attuale la sua figura è presentata in quattro articoli, che precisano rispettivamente:

- la sua identità e la sua funzione (*art. 126*)
- la sua potestà di governo (*art. 127*)
- le modalità dell'elezione (*art. 128*)
- le condizioni per l'elezione (*art. 129*)

### **2.1 L'identità del Rettor Maggiore e la sua funzione (art. 126).**

L'identità del Rettor Maggiore, Superiore della nostra Società, è presentata con tre caratteristiche: il collegamento a Don Bosco come suo Successore, il ruolo pastorale come padre, il vincolo della comunione come centro di unità della Famiglia salesiana.

*- Successore di Don Bosco.*

Nel «Testamento spirituale» di Don Bosco leggiamo: «Prima di partire per l'eternità io debbo compiere verso di voi alcuni doveri e così appagare un vivo desiderio del mio cuore. Anzitutto vi ringrazio col più vivo affetto dell'animo per l'obbedienza che mi avete prestata... Il vostro Rettore è morto, ma ne sarà eletto un altro che avrà cura di voi e

della vostra eterna salvezza. Ascoltatelo, amatelo, ubbiditelo, pregate per lui, come avete fatto per me».<sup>11</sup>

Queste parole fondano e spiegano la tradizione di vedere e chiamare il Rettor Maggiore «Successore di Don Bosco»: è una maniera concreta di *esprimere il vincolo* ininterrotto che allaccia al Fondatore e lo rende presente e operante.

- *Padre.*

Se il Rettor Maggiore è chiamato ad essere «Don Bosco vivo» nella Congregazione e nella Famiglia salesiana, non *si può coglierlo nella sua più vera* identità se non come PADRE. «Il nostro Fondatore - ha scritto don Rinaldi - non è mai stato altro che Padre... Tutta la sua *vita è un trattato completo* che viene dalla paternità del Padre celeste... e che il Beato ha praticato quaggiù in grado sommo, quasi unico, E come la sua vita non è stata altro che paternità, così la sua opera e i suoi figli non possono sussistere senza di essa».<sup>9</sup> Nel Rettor Maggiore la paternità è la caratteristica essenziale: essa esige bontà, senso di responsabilità, guida nella fedeltà, impegno per la fecondità della vocazione salesiana.

- *Centro di unità.*

L'unità, che l'art. 122 ci ha indicato tra i principi generali per la vita della nostra Società, ha bisogno di un centro *di irradiazione e di convergenza*. Questa necessità fu avvertita, sottolineata e richiamata con vigore e continuità dallo stesso Don Bosco, che vedeva nell'unità un elemento di vita basilare e indispensabile per la sua fondazione.

Appena approvata la Congregazione (1869), Don Bosco nella conferenza programmatica, già ricordata altrove, così si espresse: «Perché una Congregazione come la nostra prosperi, è necessario che sia bene organizzata... Una Congregazione religiosa deve, come un corpo umano, constare del capo e delle membra, le une subordinate alle altre, tutte subordinate al capo... Un sol capo si richiede, poiché, essendo

*s Dal Testamento spirituale di Don Bosco, cf. Appendice Costituzioni 1984, p. 255-256 o ACS n. 56, 26 aprile 1931, p. 940*

come un corpo, se a questo corpo si sovrappongono due o più teste, diventa un mostro».'o

In un discorso in occasione delle *conferenze ai direttori* -- 3 febbraio 1876 - precisava: «Tra di noi il Superiore sia tutto. Tutti diano una mano al Rettor Maggiore, lo sostengano, lo aiutino in ogni modo; si faccia da tutti un centro unico intorno a lui». E dopo aver riconosciuto la necessaria autonomia nello svolgimento del proprio ufficio, avvertiva: «Ma si abbia sempre lo sguardo rivolto al centro di unità.»<sup>1</sup>

È da rilevare come ognuno di questi tre aspetti, nelle Costituzioni rinnovate, è presentato con riferimento non solo alla Congregazione, ma a tutta la «Famiglia salesiana»: è una prospettiva radicata nella storia delle nostre origini e connessa con la valorizzazione e il rilancio della Famiglia salesiana operati dal CGS e costituzionalmente espressi nell'art. 5.

*L'insieme* di queste tre caratteristiche dà alla figura del Rettor Maggiore una tipica originalità che risale al pensiero, alla volontà e all'esempio del Fondatore.

Dopo aver presentato l'identità del Rettor Maggiore, nel secondo capoverso l'articolo 126 indica il compito principale del suo ruolo: «*Promuovere la costante fedeltà dei soci al carisma salesiano per compiere la missione affidata dal Signore alla nostra Società*». È illuminante vedere questo compito di animazione e promozione nella luce del primo articolo delle Costituzioni, dove la fedeltà al Fondatore è basata sulla fedeltà allo Spirito, e dell'articolo secondo, che nell'impegno di realizzare il progetto apostolico del Fondatore individua la natura stessa della nostra Società.

## **2.2 La potestà di governo del Rettor Maggiore (art. 127).**

Per attuare il suo mandato il Rettor Maggiore, come Moderatore supremo della Società, riceve da Dio, mediante il ministero della Chiesa, *la necessaria potestà di governo*.

L'art. 127 dapprima presenta questa potestà in consonanza con il can. 622 del Codice di diritto canonico: si tratta di potestà *personale* (come spiegato nel commento all'art. 120); *ordinaria* (cioè connessa per diritto all'ufficio); *estesa* a tutte le circoscrizioni giuridiche, case e soci della Congregazione, nelle cose spirituali e temporali; *da esercitare* a norma del diritto comune e proprio.

Vengono poi indicate tre modalità di particolare rilievo dell'esercizio della potestà ordinaria del Rettor Maggiore: la visita alle Ispettorie e alle case, meglio precisata nell'art. 104 dei Regolamenti generali; la convocazione e la presidenza del Consiglio generale; la rappresentanza ufficiale della Congregazione di fronte alla Chiesa e alla società civile.

### **2.3 Le modalità di elezione del Rettor Maggiore (art. 128).**

Il can. 625 §1 prescrive: « Il Moderatore supremo sia designato mediante elezione canonica a norma delle Costituzioni. A questa prescrizione del diritto universale risponde l'art. 128 della nostra Regola, che affida al Capitolo generale la competenza dell'elezione del Rettor Maggiore. È una disposizione che è presente nelle Costituzioni salesiane da Don Bosco ad oggi, e che si fonda soprattutto su due motivazioni: la rilevanza per tutta la Congregazione del ruolo del Rettor Maggiore e l'autorità suprema che ha nella Società il Capitolo generale.

Troviamo invece nell'attuale testo costituzionale una variazione circa la durata del mandato del Rettor Maggiore rispetto alle precedenti norme. Il CGS, infatti, ha ridotto tale durata da dodici a sei anni, confermando però la possibilità della rielezione.

Questa modifica è stata introdotta per dare ad ogni Capitolo generale ordinario - che si raduna ogni sei anni l'opportunità di una riflessione sulle esigenze della Congregazione in un determinato momento della storia e sul modo migliore di rispondere anche attraverso l'elezione del Rettor Maggiore, che viene così a coincidere con l'elezione del Consiglio generale.

Stabilita la durata, viene anche precisato che il Rettor Maggiore non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica.

## **2.4 Le condizioni per l'elezione del Rettor Maggiore (art. 129).**

Per la prima condizione indicata - la qualifica sacerdotale - valgono le riflessioni fatte a proposito dell'articolo 121.

La seconda condizione risponde alla prescrizione del can. 623 del Codice di diritto canonico: «Per essere validamente nominati o eletti all'ufficio di Superiore si richiede un periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua o definitiva, da determinarsi dal diritto proprio o, trattandosi di Superiori maggiori, dalle Costituzioni». Nell'art. 129 della nostra Regola questo periodo, per il Rettor Maggiore, viene fissato in dieci anni. Cade così la condizione relativa all'età - 40 anni - che era presente nelle Costituzioni anche dopo la revisione del CGS. Si tiene conto dell'età «salesiana»: il CG22 ha ritenuto che dieci anni di professione perpetua - che viene ordinariamente preceduta da sei anni di professione temporanea - siano un criterio giusto e valido.

La terza condizione è un insieme di doti e qualità che sono richieste dall'identità e dal ruolo costituzionale del Rettor Maggiore. Oltre all'esemplarità di vita e all'abilità e prudenza di governo doti che già erano indicate nelle Costituzioni precedenti il CGS - vengono ora sottolineati l'amore alla Chiesa e alla Congregazione e il dinamismo pastorale. Sono due aggiunte pienamente rispondenti al pensiero di Don Bosco e all'accentuazione ecclesiale e pastorale della vocazione salesiana, presente in tutto il testo costituzionale.

*Preghiamo Dio nostro Padre  
perché benedica, protegga e guidi  
con la forza dello Spirito  
Santo colui che nella sua  
Provvidenza  
ha scelto come Successore di Don  
Bosco, Superiore della nostra Società,  
padre e centro di unità della Famiglia salesiana.*

*Perché nella sua vita e nella sua azione  
il Rettor Maggiore abbia il dono di  
continuare in mezzo a noi  
la presenza paterna di Don Bosco, preghiamo.*

*Perché il Rettor Maggiore,  
con la collaborazione del Consiglio generale,  
abbia luce di sapienza e ricchezza di fede,  
per promuovere la piena comunione di tutti i  
Salesiani e per guidare la Società con coraggio e  
sicurezza sulla via tracciata da Don Bosco,  
preghiamo.*

*Perché il Rettor Maggiore abbia efficacia nella sua opera,  
e veda la nostra Società crescere in qualità e  
quantità, nell'adesione fedele al carisma del Fondatore  
e con grande apertura alle esigenze delle situazioni  
in cui noi dobbiamo realizzare il nostro servizio,  
preghiamo.*

### **3. IL CONSIGLIO GENERALE (ART. 130-144)**

Nel commento all'art. 120 è stato ricordato e brevemente illustrato il can. 627 §1 del Codice di diritto canonico, che dice: «I Superiori abbiano il proprio Consiglio a norma delle Costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera».

Agli articoli sul Rettor Maggiore segue così logicamente la normativa costituzionale circa il suo Consiglio.

Dal punto di vista della storia, si può anzitutto ricordare che nelle Costituzioni dal 1874 fino al 1965 la denominazione usata era quella di «Capitolo Superiore».

Nel 1965 il CG XIX, per uniformare le denominazioni di tutti gli organi della Congregazione, deliberava che il «Capitolo Superiore» prendesse il nome di «Consiglio Superiore», così come il «Capitolo della casa» si sarebbe chiamato «Consiglio della casa». 12

Finalmente il CG22, nella redazione definitiva delle Costituzioni, per una maggior precisione giuridica giungeva all'attuale dizione di «Consiglio generale».

Gli articoli riguardanti il Consiglio *generale* seguono quest'ordine:

- art. 130-132: natura e competenze
- art. 133-140: composizione
- art. 141-144: determinazioni particolari

### **3.1 Natura e competenze del Consiglio generale (art 130-132).**

Il Consiglio generale si configura come un collegio o gruppo di persone<sup>13</sup> che, per tutto il tempo in cui dura il mandato dei suoi membri, costituisce un organismo permanente, chiamato a cooperare con il Rettor Maggiore nell'animazione e nel governo della Congregazione.

Ai fini di tale cooperazione vengono assegnati al Consiglio generale tre compiti indispensabili e prioritari per l'animazione della Congregazione.

- Anzitutto l'individuazione e lo studio dei problemi che interessano il *bene comune della Società*. Più volte, in contesti diversi, le Costituzioni ritornano sulla necessità per il salesiano di avere il senso del concreto, di essere attento ai segni dei tempi, ai bisogni dell'ambiente e della Chiesa, nella convinzione che il Signore si manifesta anche attraverso le urgenze del momento. L'individuazione dei problemi emergenti nel divenire della storia, per studiarli in vista di una risposta conforme al nostro carisma, a livello di una Congregazione a dimensione mondiale, è un impegno complesso, che esige contributi di conoscenza, di sensibilità, di esperienza, che si integrino e si arricchiscano reciprocamente in spirito di corresponsabilità e con un'ottica di universalità.

- Un secondo compito è la *promozione dell'unione fraterna* tra le diverse Ispettorie. Dopo quanto si è detto sul Rettor Maggiore come

Cf. CIC, can. 127

<sup>13</sup> Cf., ad esempi a, Cos 17 . 19. 41. 48

- centro di unità della Congregazione, risulta evidente l'importanza di questo aspetto nella cooperazione che il Consiglio generale è chiamato a dargli, nei modi e con le iniziative suggerite dalle circostanze, per rendere più sentita l'unione tra le diverse Ispettorie e quindi il senso della comunità mondiale.

Il terzo compito è di ordine organizzativo: la cura di una sempre più efficiente *organizzazione del servizio* che il Centro è chiamato a rendere alla Congregazione. Estendendo a tutto il lavoro del Consiglio quanto è detto nell'art. 107 dei Regolamenti, l'organizzazione del lavoro implica strutture di studio, di comunicazione, di programmazione, di coordinamento, uffici tecnici, consulte.

L'articolo in esame dà un criterio pastorale per la valutazione delle strutture organizzative. Viene riconosciuta la necessità dell'efficienza, ma questa è chiaramente finalizzata alla missione salesiana nel mondo.

Determinati i compiti principali del Consiglio generale, l'art. 131 passa a indicare alcune *modalità della collaborazione dei Consiglieri con il Rettor Maggiore*.

La prima è di particolare importanza: *dare il proprio parere e voto*. Da quanto si è detto in generale sulla natura dei Consigli (Cf. Cost 120. 123) e dalle precisazioni portate dall'articolo costituzionale si deduce:

- 1) il Rettor Maggiore convoca e presiede il Consiglio, ma propriamente non è parte di esso: egli non vota, ma riceve il consenso o il parere del suo Consiglio;"
- 2) il Consiglio non è un organo di governo collegiale, in quanto non ha in se stesso potere decisionale; esso deve o può, secondo i casi previsti dal diritto generale e proprio, esprimere il proprio parere o consenso, ma la decisione è un atto giuridico di governo posto in atto dal Rettor Maggiore in forza della sua autorità personale; quando si esige il consenso del Consiglio, è invalido l'atto posto dal Superiore che non richieda il consenso o agisca contro il voto del Consiglio.

<sup>15</sup> La Commissione per l'interpretazione del Codice, in data 14 maggio 1985, circa la norma del can 127 §1, ha risposto che quando il diritto richiede per il Superiore il consenso del Consiglio per porre un atto, lo stesso Superiore non ha diritto a dare il suo voto insieme ai Consiglieri, neppure per dirimere l'eventuale parità dei suffragi. Cf. AAS 77(1985), p. 771.

La seconda modalità precisa che i Consiglieri attendono non solo agli impegni ricevuti dal Capitolo generale, ma anche a quelli ad essi assegnati dal Rettor Maggiore. Per questo hanno sede nella Casa in cui dimora il Rettor Maggiore: non è solo un'esigenza per un lavoro efficiente e coordinato, ma un'esigenza di comunione dei Consiglieri con il Rettor Maggiore e fra di loro.

11 can. 627 §2 del Codice di diritto canonico dice: «Oltre i casi stabiliti dal diritto universale, il diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente è richiesto il consenso del Consiglio, a norma del can. 127».

Nelle Costituzioni salesiane questi casi sono indicati e collocati nel posto ritenuto più conveniente a seconda della materia a cui si riferiscono. Tuttavia l'art. 132 elenca di seguito, per utilità e facilità di consultazione, tutti i casi sparsi nelle Costituzioni, per i quali è richiesto il consenso del Consiglio generale, distinguendoli in tre paragrafi:

- nel primo sono elencati i casi in cui è richiesto il consenso del Consiglio convocato a norma del diritto;
- nel secondo paragrafo sono elencati i casi in cui è richiesto il consenso dei Consiglieri presenti in sede, anche in numero ridotto: si tratta di casi frequenti nell'esperienza ordinaria, la cui soluzione non può essere rinviata senza inconvenienti alle sessioni plenarie (raggruppate ordinariamente in due periodi dell'anno) in cui tutti i Consiglieri sono in sede;
- nel terzo paragrafo è contemplato il solo caso in cui, secondo il diritto universale, il Consiglio generale procede collegialmente assieme al Rettor *Maggiore*, *poiché* agisce come «tribunale collegiale»: quando cioè deve *procedere alla* dimissione di un socio dalla Congregazione." L'ovvio che in questo caso vota anche il Rettor Maggiore.

Altri casi in cui il Rettor Maggiore *deve* avere il consenso del Consiglio sono indicati dall'art. 106 dei Regolamenti generali.

L'articolo 132 conclude con una indicazione di carattere generale: il Rettor Maggiore sentirà il suo Consiglio nelle altre cose importanti e

<sup>6</sup>Cf *CIC*, can. 699 j

ogni volta che lo riterrà opportuno. Non si è ritenuto necessario determinare i singoli casi in cui è richiesto il «parere» del Consiglio. Data l'ampia e precisa determinazione dei casi per i quali si richiede il consenso, il CG22 ha ritenuto che ulteriori precisazioni non avrebbero favorito la necessaria snellezza e tempestività del governo centrale.

### **3.2 Composizione del Consiglio generale (art. 133.140).**

La composizione del Consiglio generale ha subito nel tempo diverse modifiche sia quanto al numero dei Consiglieri, sia quanto alla definizione dei compiti affidati ai singoli Consiglieri. L'espansione mondiale della Società, l'attenzione ai problemi emergenti nei diversi momenti storici, l'approfondimento di alcuni aspetti della missione salesiana e il criterio esperienziale sono alla base delle deliberazioni dei diversi Capitoli generali in questa materia. Non è il caso di esporre qui in dettaglio tutti i mutamenti verificatisi; i più significativi saranno messi in rilievo al momento opportuno.

L'art. 133 presenta la composizione del Consiglio dopo la revisione ultima delle Costituzioni. Ne fanno parte: il Vicario, i Consiglieri incaricati di settori speciali (enumerati nel secondo capoverso) e i Consiglieri regionali.

In merito alla composizione due sono le innovazioni di speciale rilievo.

Anzitutto, a *partire dal CG XIX* il criterio con cui vengono ripensati e definiti i settori speciali non è più quello delle «opere» (scuole - scuole professionali ed agricole - oratori - aspirantati -- stampa, ecc.) o delle persone (salesiani in formazione - cxallievi - cooperatori, ecc.) ma quello degli *aspetti e dimensioni della vita e della missione salesiana* che riguardano tutta la Congregazione.

L'individuazione e la descrizione di questi settori sono state oggetto di progressivi approfondimenti dei Capitoli generali XX, XXI e XXII, col fine di chiarire l'aspetto formale che caratterizza la «specialità» di ogni settore e individuare l'area dei compiti e interventi di ciascuno di essi.

Si è giunti così all'attuale formulazione costituzionale dei settori e dei Consiglieri ad essi preposti.

La seconda novità di rilievo è l'inserimento nel Consiglio generale, accanto ai Consiglieri incaricati di settori speciali e con parità di diritto, della figura del *Consigliere regionale*. Essa, come si accennava, risale al CG XIX, che iniziò una profonda revisione delle strutture di governo centrale e deliberò «ad experimentum» la duplice figura di Consiglieri, senza tuttavia inserire immediatamente la normativa nelle Costituzioni, in attesa di un riesame dell'esperimento da parte del successivo Capitolo generale."

Il CGS riconosceva, alla luce dell'esperienza fatta, la validità sostanziale della nuova figura e la introduceva nel testo costituzionale. La troviamo ora, dopo l'approvazione del CG22, nella redazione definitiva.

Le motivazioni di questa rilevante innovazione sono così sintetizzate dal Rettor Maggiore: «Le esigenze dell'unità e del decentramento, la promozione del dialogo e della corresponsabilità, la fedeltà all'identità della vocazione salesiana e la sua incarnazione in situazioni, ambienti e culture diversificate, l'accelerazione della storia e i sempre nuovi problemi emergenti in un trapasso epocale che costituisce una sfida costante alla società, alla Chiesa, agli Istituti religiosi: questo il contesto in cui oggi devono operare le strutture di governo. La figura del Consigliere regionale in tale contesto ha un ruolo, per usare l'espressione del CGS, di 'collegamento verticale e di `collegamento orizzontale, che in questi diciotto anni ha reso un servizio di grande rilievo alla Congregazione».i<sup>8</sup>

## **Il Vicario del Rettor Maggiore (art. 134)**

L'attuale denominazione sostituisce quella anteriore di «Prefetto generale». Il cambio fu introdotto nella revisione postconciliare delle Costituzioni, e si ebbe così uniformità di denominazione ai tre livelli: locale, ispettoriale, mondiale.

La specifica identità del Vicario è di essere «*il primo collaboratore del Rettor Maggiore nel governo della Società*». Per questo egli ha pote-

" Cf. CG XIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 21.22 " CG22 RRM, n. 136

stà ordinaria (= non delegatagli dal Rettor Maggiore ma connessa col suo ufficio) vicaria (= esercitata in nome del Rettor Maggiore). In base al Codice di diritto canonico egli è Ordinario religioso e Superiore maggiore<sup>39</sup> con i poteri e le facoltà che vengono attribuiti dal Codice a questi uffici ecclesiastici.

Il Vicario «fa le veci del Rettor Maggiore assente o impedito»; ma la sua autorità non si esplica soltanto in tale circostanza, giacché egli ha sempre potestà ordinaria vicaria e, quando è necessario, supplisce l'azione di governo del Rettor Maggiore per tutta la Congregazione.

Al Vicario le Costituzioni affidano in particolare «la *cura della vita e della disciplina religiosa*». Con ciò non intendono assegnare al Vicario un settore speciale nell'accezione usata per i Consiglieri di settore. Viene piuttosto indicato un aspetto particolarmente importante tra i compiti del Vicario: come primo collaboratore del Rettor Maggiore e per la potestà di governo annessa alla sua carica, egli è nelle migliori condizioni per curare e promuovere la «grande disciplina religiosa» e per intervenire, nelle forme più opportune e nel rispetto delle competenze degli Ispettori, in casi di speciale rilevanza.

## Il **Consigliere per la Formazione** (art. 135)

Il settore della formazione era precedentemente affidato a tre membri del Consiglio: al Direttore spirituale o Catechista generale sotto l'aspetto della formazione religiosa salesiana, soprattutto dei novizi; al Consigliere scolastico *generale* per il settore dell'istruzione letteraria, scientifica, filosofica e teologica nell'intera Società; al Consigliere professionale generale per la cura della qualificazione dei confratelli coadiutori.

Il CG XIX istituì la nuova figura del «*Consigliere per la formazione*», conservando però la carica di Direttore spirituale generale con la responsabilità della formazione dei novizi.

Il CGS e il CG21, dedicando un'attenzione tutta speciale al problema della formazione salesiana, hanno ulteriormente precisato la figura del Consigliere per la formazione. Nell'attuale art. 135 delle Costi-

<sup>39</sup>Cf. CIC, can. 134 §1; can. 620

tuzioni confluiscono appunto le riflessioni e le conclusioni di questi ultimi Capitoli generali.

Anzitutto viene evidenziata la dimensione unitaria della formazione del salesiano. Maturazione umana e preparazione intellettuale e professionale, approfondimento della vita religiosa e graduale inserimento nell'apostolato sono fattori che la formazione armonizza nell'unità vitale della spirito salesiano. È questo l'elemento unificante che consente di formare autentici educatori e pastori salesiani.<sup>20</sup>

Un altro dato di rilievo è l'unità della formazione lungo tutte le fasi del processo formativo. Ne deriva *l'esigenza* che siano presenti in ogni fase i diversi aspetti della formazione salesiana.

Il terzo dato importante è costituito dal Fatto che il processo formativo dura tutta la vita e impegna quindi il salesiano, e con lui la *comunità ispettoriale e le comunità locali*, ad una formazione permanente e continua, per rispondere alle esigenze *sempre* nuove della condizione giovanile e popolare.

In questi tre dati abbiamo la chiave di lettura del compito che le Costituzioni assegnano al Consigliere per la formazione: *promuovere la formazione integrale* (= in tutte le sue dimensioni) e *permanente* (= nella continuità della vita) dei soci. Si tratta di un compito di grande ampiezza e di decisiva importanza, costituendo la formazione «una delle più indispensabili priorità di futuro».

La concezione della formazione *come un* processo unitario e permanente non esclude, anzi accresce, l'esigenza di una particolare sollecitudine della formazione iniziale nelle sue fasi. L'articolo in *esame, nel* secondo capoverso, precisa gli scopi che questa particolare sollecitudine vuole raggiungere: curare che le varie fasi - per contenuti, studi, metodi, strutture - - garantiscano le condizioni per la crescita della vocazione salesiana. Assume, per questo, speciale rilievo la «*Ratio fundamentalis institutionis et studiorum*» di cui parla l'art. 87 dei Regolamenti generali.

Da tutto ciò *derivano per il Consigliere per la* formazione e per il

20 Cf. CG21, 244

Z1 Cf. Discorso del Rettor Maggiore alla conclusione del CG22, CG22 *Documenti*, 87

suo Dicastero (questa parola non si trova nelle Costituzioni, ma è usata nei documenti degli ultimi Capitoli generali) compiti d'informazione, di studio, di orientamento, di contatti e incontri, di coordinamento nei confronti delle comunità formatrici, dei centri di formazione permanente, delle commissioni e consulte ispettoriali e interispettoriali per la formazione.

### **Il Consigliere per la pastorale giovanile (art. 136)**

Fino al CG XIX erano tre i Consiglieri che si occupavano di quest'area, con distinzioni basate essenzialmente sul criterio delle «opere» e delle «presenze»: ad uno erano affidate le scuole umanistiche (compresi gli studi dei Salesiani in formazione); ad un secondo le scuole professionali ed agricole (insieme con la cura dei Salesiani coadiutori); ad un terzo gli oratori e le parrocchie.

Il CG XIX - come già è stato accennato - attribuendo i compiti in seno al Consiglio in *base al criterio* delle «dimensioni» o «aree» della missione salesiana, affidò a un unico Consigliere tutto il settore della pastorale giovanile e parrocchiale.

Il CGS confermava la figura del Consigliere per la pastorale giovanile, ma riportava le parrocchie nell'ambito di un «Consigliere per la pastorale degli adulti».

L'esperienza e l'ulteriore riflessione conducevano il CG21 ad affidare nuovamente la cura dell'impegno salesiano nelle parrocchie al Consigliere per la pastorale giovanile. E così è rimasto nella redazione definitiva delle Costituzioni.

Per presentare il contenuto dell'art. 136 occorre partire da una considerazione di fondo. Il settore speciale affidato al Consigliere per la pastorale giovanile costituisce l'aspetto che più direttamente rientra nell'identità della vocazione salesiana: «Il Signore ha indicato a Don Bosco i giovani, specialmente i più poveri, come primi e principali destinatari della sua missione» (Cost 26). Per continuare la missione del Fondatore «educiamo ed evangelizziamo secondo un progetto di promozione integrale dell'uomo» (Cost 31).

Quest'idea madre, presente in tutto il testo costituzionale, guida a comprendere la figura del Consigliere per la pastorale giovanile.

*L'area del suo compito è «l'azione educativa apostolica salesiana,*

*nelle sue varie espressioni*». Rientrano in questa varietà di espressioni sia i contenuti essenziali e le finalità del servizio educativo pastorale della Congregazione (cf. Cost 31-39), sia le attività e le opere attraverso le quali realizziamo la nostra missione, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà (Cast 42).

Tra queste attività e opere il CG21 ha collocato anche le parrocchie salesiane; può *essere* utile conoscere i motivi per cui il Capitolo generale ha voluto affidarne la cura al Consigliere per la pastorale giovanile:

è stata sottolineata la necessità e l'importanza di una pastorale comunitaria: l'intera comunità ecclesiale infatti, composta di giovani e adulti, è oggetto e soggetto, destinataria e operatrice di pastorale; la specificità della nostra missione giovanile, che deve realizzarsi nelle parrocchie, è meglio garantita da un unico Consigliere responsabile;

viene pure evidenziato lo stretto *legame che* deve unire le varie nostre opere pastorali nella comunità ecclesiale: oratori, centri giovanili, scuole, parrocchie 22

Questa impostazione è stata ribadita dal CG22, che ha confermato pure la denominazione di «Consigliere per la pastorale giovanile», per esprimere la priorità giovanile dell'azione salesiana in tutte le nostre opere educative e pastorali.

Dentro l'area descritta, l'articolo assegna al Consigliere per la pastorale giovanile anzitutto un *compito di animazione e orientamento* in una duplice prospettiva: cercare che nelle varie espressioni dell'azione pastorale salesiana sia realizzata la priorità giovanile e ci si ispiri costantemente al Sistema preventivo.

Viene poi indicato un ulteriore importante compito: quello di *assistere le Ispettorie* nello sviluppo dei loro progetti e impegni pastorali, anche qui con una duplice finalità: perché mantengano fedeltà allo spirito di Don Bosco e perché la loro azione risponda alle esigenze dei tempi e dei luoghi.

Le tre linee di intervento tracciate - animare, *orientare*, *assistere*

trovano lungo tutto il testo costituzionale i contenuti su cui lavorare: educazione, catechesi, associazionismo, iniziazione liturgica, orientamento vocazionale, criteri pastorali e preparazione degli operatori (Cost 3148) sono aspetti diversi di un unico impegno; i Regolamenti generali indicano poi alcune concretizzazioni, tra le quali assume *particolare* importanza l'elaborazione del progetto educativo ipsettoriale e locale (cf. Reg 4-IO).

È evidente che un lavoro così vasto e complesso richiede che il Consigliere e il Dicastero per la pastorale giovanile facciano rilevamenti e studi per conoscere la situazione giovanile delle varie regioni e per offrire un'adeguata risposta salesiana; proponano obiettivi da perseguire nella qualificazione pastorale delle opere e nello sviluppo delle Ispettorie; creino canali di comunicazione periodica e strumenti di coordinamento e di verifica; offrano sussidi e occasioni di incontri agli organismi pastorali *delle* Ispettorie.

Sarà perciò indispensabile un collegamento con gli altri Dicasteri e soprattutto con i Consiglieri regionali per un lavoro coordinato e integrato.

## **Il Consigliere per la Famiglia salesiana e per la Comunicazione sociale (art. 137)**

Il ruolo del Consigliere, descritto in questo articolo, si riferisce all'animazione di due settori pastorali. Anche il commento avrà quindi due parti, dedicate rispettivamente una alla Famiglia salesiana e l'altra alla Comunicazione sociale.

### *a. Impegna per l'animazione della Famiglia salesiana.*

Il CGS nella sua *riflessione* sulla natura e missione della Società salesiana, affermava: «I Salesiani non possono ripensare integralmente la loro vocazione nella Chiesa senza riferirsi a quelli che con loro sono i portatori della volontà del Fondatore». Il CGS apriva così il cammino

alla valorizzazione e al rilancio della «Famiglia salesiana» e ad una maggior presa di coscienza del ruolo che la nostra Società ha in essa: ciò trovava la formulazione costituzionale nell'art. 5 della Regola.

Questo articolo fondamentale, tuttavia, nella revisione operata dal CGS, non aveva una corrispondenza adeguata nelle strutture di governo a livello mondiale. Era infatti responsabile del progetto di rinnovamento il Consigliere per la pastorale degli adulti, il quale, insieme con la cura dell'impegno salesiano nelle parrocchie, aveva l'incarico di promuovere l'organizzazione e le attività dei Cooperatori e degli Exallievi e il collegamento con altri movimenti di ispirazione salesiana.<sup>24</sup>

Il CG21, dopo la verifica del sessennio precedente, deliberava di esplicitare maggiormente nell'art. 141 il compito di sensibilizzare ed animare la Congregazione per il ruolo ad essa affidato nella Famiglia salesiana. Modificava perciò, in tal senso, la distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio generale, stabilendo un «Consigliere per la Famiglia salesiana» con la responsabilità primaria di rendere operante l'art. 5 delle Costituzioni.

Ritroviamo ora la medesima impostazione, con le modifiche e i chiarimenti che vedremo, nella redazione conclusiva delle Costituzioni.

Ai fini di una retta comprensione della figura di questo Consigliere, sarà opportuna una precisazione sulla sua denominazione. Non è il Consigliere «*della*» Famiglia salesiana: questa non ha, allo stato dei fatti, un suo «Consiglio generale», eletto dai gruppi appartenenti alla Famiglia, e non si può quindi parlare di un Consigliere espresso dalla Famiglia salesiana. È invece il Consigliere «*per*» la Famiglia salesiana: viene eletto dal Capitolo generale dei SDB, è membro del Consiglio generale della Congregazione e il suo mandato è esplicitamente collegato alle particolari responsabilità che la nostra Congregazione ha nella Famiglia salesiana (Cost 5).

Perciò l'art. 137, che esaminiamo, affida al Consigliere come compito primario quello di *animare la Congregazione nel settore della Famiglia salesiana*. Questo implica che egli si adoperi affinché i Salesiani:

2< Cf. Cossiluzioveri 1972, art. 141

- prendano sempre più viva coscienza di questa realtà carismatica operante nella Chiesa grazie all'intuizione di Don Bosco,`
  - approfondiscano la conoscenza *della sua* dimensione storico-pastorale-dinamica; zb
- rispondano con efficacia e concretezza alle responsabilità che per volontà del Fondatore essi hanno nei confronti della Famiglia salesiana.

Ma collegato a questo c'è pure un altro compito affidato al Consigliere: quello di *promuovere la comunione dei* vari gruppi, rispettando la loro specificità e autonomia.

La comunione è esigita dal carisma, che caratterizza la realtà della Famiglia salesiana (Cost 5).

Di qui l'impegno del Consigliere per irrobustire presso tutti i gruppi il significato, il senso di appartenenza e l'esperienza di Famiglia salesiana, promuovendo iniziative operative di coordinamento, di dialogo, di collaborazione «per un reciproco arricchimento e una maggiore fecondità apostolica», rispettando sempre la specificità vocazionale, gli statuti e l'autonomia dei gruppi.

Infine è affidato al Consigliere un compito di *orientamento e di assistenza* nei confronti delle Ispettorie, con una finalità ben precisa: affinché nel loro territorio si sviluppino l'Associazione dei Cooperatori salesiani e il movimento degli Exallievi.

Si noti come il compito di animazione ha per oggetto la Congregazione (confratelli e comunità), il mandato di promuovere la comunione è riferito a tutti i gruppi della Famiglia salesiana, mentre l'orientamento e l'assistenza sono rivolti alle Ispettorie, che sono direttamente impegnate dai Regolamenti generali (cf. Reg 36. 38. 39. 147) a interessarsi dei Cooperatori e degli Exallievi. Il particolare riferimento all'Associazione dei Cooperatori e a quella degli Exallievi ha una sua giustificazione. Mentre tutti i gruppi della Famiglia salesiana riconoscono nel Rettor Maggiore il loro centro di unità, i gruppi dei Cooperatori ed Exallievi hanno nel Rettor Maggiore il loro Superiore diretto. Lo svi-

25 CF, CG21, 402

<sup>26</sup> Cf, CGS, 151-177

luppo quindi delle loro Associazioni costituisce un dovere particolare e diretto della Congregazione e delle singole Ispettorie nei loro territori.

*b. Impegno per la Comunicazione sociale.*

Passiamo ora all'altro settore affidato allo stesso Consigliere: la Comunicazione sociale.

Sappiamo che le Costituzioni salesiane, fin dalle sue prime redazioni, indicano tra i fini della Società la stampa e la diffusione dei buoni libri. Ma nelle strutture del governo centrale un incarico specifico per la stampa (insieme con la cura del Bollettino salesiano) venne affidato a *un membro del Consiglio Superiore solo nel 1948*, dopo che il CG XVI aveva deliberato di portare da tre a cinque il numero dei Consiglieri.

Nel Capitolo generale XIX i suddetti incarichi furono affidati al «Consigliere per la pastorale degli adulti» con una formulazione più adatta ai tempi e più vasta nei contenuti: «curare l'informazione salesiana e gli strumenti di comunicazione sociale».

Il CG22 ha segnato un momento *forte di* riflessione sull'impegno della Congregazione nel settore della Comunicazione sociale. L'art. 6 delle Costituzioni, come vedemmo, ne sottolinea l'importanza per l'educazione alla fede, che è uno dei fini della Società; l'art. 43 pone la Comunicazione sociale tra le priorità apostoliche della missione salesiana, rifacendosi all'intuizione e all'esempio di Don Bosco.

Questa volontà di rilancio e di attuazione del nostro impegno nell'area della Comunicazione sociale portava il CG22 a considerare la Comunicazione sociale *come uno* dei «settori speciali», da affidarsi a un Consigliere generale. Non volendo, tuttavia, il Capitolo aumentare il numero dei Consiglieri incaricati di settori speciali *e non* ritenendo adeguata la soluzione di affidare il settore ad un Segretariato centrale (secondo Reg 108), decise di affidare il settore della Comunicazione sociale allo stesso Consigliere cui veniva attribuito l'impegno per la Famiglia salesiana. Tra i vari abbinamenti possibili, il CG22 ha ritenuto più conveniente unire fra loro questi due settori, benché si tratti di realtà fra loro distinte.

Da questo preambolo storico e da ciò che è espresso nel testo, si capisce facilmente quali siano i principali compiti attribuiti al Consigliere responsabile della Comunicazione sociale.

Anzitutto egli è chiamato ad *animare la Congregazione* nel settore a lui affidato. Questo comporta una seria presa di coscienza in tutta la

Congregazione e un rinnovato impegno culturale-apostolico nel campo della Comunicazione sociale, attraverso l'assimilazione e l'attuazione degli articoli costituzionali già citati (Cost 6 e 43), che hanno ulteriori indicazioni e integrazioni nei Regolamenti generali (cf. Reg. 6. 31. 32. 33. 82. 142). Nei suddetti articoli si trovano le linee di azione per il Consigliere e il suo Dicastero, al fine di «*promuovere l'azione salesiana nel settore della Comunicazione sociale*». Ne accenniamo alcune:

*promuovere il* reperimento e la formazione di animatori ed esperti nella Comunicazione sociale e stimolare la preparazione e l'aggiornamento dei Salesiani, come comunicatori popolari, nel servizio della missione;

preparare dei sussidi adeguati per il rinnovamento dell'azione salesiana nell'uso dei mass-media, come strumenti culturali, educativi e apostolici;

offrire l'assistenza richiesta per l'organizzazione *degli uffici ispettoriali* per la Comunicazione sociale;

favorire il censimento e l'analisi della presenza salesiana nella Comunicazione sociale;

curare l'ufficio-stampa centrale e gli uffici-stampa ispettoriali.

Sono tutti campi d'azione che richiedono un'intesa costante con gli altri Dicasteri, con i Consiglieri regionali e con gli Ispettori.

Insieme con questo impegno primario di animazione e di promozione, l'art. 137 assegna al Consigliere un compito specifico nel coordinare, a livello mondiale, i centri e le strutture che la Congregazione gestisce nel campo *della Comunicazione sociale*. La gestione di queste strutture resta affidata alla responsabilità e *competenza* diretta delle Ispettorie. Ma ciò non toglie l'opportunità, per non dire la necessità, di una collaborazione tra i diversi centri, ai fini di un arricchimento reciproco nelle idee, nelle tecniche e nelle iniziative, e quindi di una più efficace presenza salesiana nel settore.

## **Il Consigliere per le missioni (art. 138)**

La cura delle Missioni da parte del governo centrale della Congregazione è rimasta per lungo tempo, si può dire fin dalle origini, affidata al Prefetto (Vicario) generale. Non c'era un articolo costituzionale che determinasse tale competenza; questa era attribuita al Prefetto gene-

rale in base all'art. 69 delle Costituzioni (ediz. 1954) (per il quale gli uffici di ciascun membro del Capitolo Superiore erano distribuiti dal Rettor Maggiore secondo le necessità).

Nel 1947 il Capitolo generale XVI deliberava di portare il numero dei Consiglieri del Capitolo Superiore da tre a cinque. L'anno successivo il Rettor Maggiore nominava due nuovi Consiglieri e affidava a uno di essi l'incarico specifico delle Missioni.

Il CG XIX, tuttavia, nella ristrutturazione del Consiglio *Superiore*, attribuiva nuovamente la cura delle Missioni al Prefetto generale, introducendo due precise condizioni: per la soluzione dei problemi missionari locali il Prefetto doveva essere coadiuvato dal Consigliere regionale incaricato delle Ispettorie nelle quali si trovavano le Missioni; nel lavoro di organizzazione e di coordinamento doveva operare alle sue dipendenze un Ufficio Missionario Centrale.<sup>27</sup>

Il CGS, tornando a riflettere sul problema, nelle Costituzioni rinnovate ha inserito tra i membri del Consiglio incaricati di settori speciali il Consigliere per le Missioni, che ritroviamo ora nella redazione definitiva delle Costituzioni, nell'articolo che stiamo esaminando.

Queste considerazioni storiche esigono un rilievo: i ripensamenti e le soluzioni diverse dei Capitoli generali riguardano la struttura più idonea attraverso la quale il Rettor Maggiore e il suo Consiglio possano meglio curare e promuovere l'azione missionaria salesiana. Ma tutti i Capitoli generali, che si sono occupati del tema delle Missioni, sono stati sempre unanimi nel riconoscere che la Congregazione deve vivere e rinnovare costantemente l'ideale missionario di Don Bosco: egli voleva che «l'opera delle missioni fosse l'ansia permanente della Congregazione, in modo da formare parte della sua natura e del suo scopo».<sup>28</sup> Questo ideale lo troviamo chiaramente espresso nel presente testo costituzionale tra i Fini della Congregazione (Cost 6) e tra gli articoli che parlano dei destinatari (Cast 30).

L'area di questo «settore speciale» è l'azione missionaria con cui la Congregazione compie un'opera di paziente evangelizzazione e di fondazione della Chiesa in un determinato gruppo umano.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Cf. CG XIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 23

<sup>28</sup> CGS, 471: cf. CGXIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 178 ss

<sup>29</sup> CLAG. 6

In quest'area l'art. 138 assegna al Consigliere per le Missioni quattro compiti principali.

Il primo è di *promuovere in tutta la Società lo spirito e l'impegno missionario*. Don Bosco, come vedemmo, volle la sua Congregazione fortemente missionaria e considerò l'azione missionaria un lineamento essenziale *di essa* (Cast 34). Conservare, approfondire e accrescere lo spirito missionario è quindi una dimensione della Fedeltà al carisma originario. Attraverso opportuni canali di informazione sulle attività missionarie, sulle storie e sulle grandi figure di missionari della Chiesa e della Congregazione, attraverso la presentazione adeguata della vocazione missionaria, mediante incontri, contatti con gli incaricati ispettoriali, coinvolgimento dei giovani e della Famiglia salesiana, il Consigliere per le Missioni è chiamato ad alimentare il fervore missionario che Don Bosco seppe suscitare all'inizio delle sue imprese. Se sarà autentico, questo spirito missionario porterà ad un'estensione dell'impegno missionario; l'animazione non può non riguardare entrambi i versanti.

Il secondo impegno è *di coordinare le iniziative* attraverso le quali si esprime e si sviluppa l'interesse missionario. Si tratta di iniziative che, sia nella destinazione di nuovo personale che nel settore economico-finanziario, superano l'ambito ispettoriale e richiedono una visione globale della presenza missionaria salesiana.

Il terzo è un compito di *orientamento* affinché l'azione nelle Missioni e le iniziative, di cui sopra, rispondano con stile salesiano alle urgenze dei popoli da evangelizzare. Questi due aspetti sono illustrati nell'art. 30 delle Costituzioni, che vede nell'azione missionaria un'opera che deve mobilitare tutti gli impegni educativi e pastorali propri del nostro carisma e richiede dal salesiano la capacità di assumere i valori dei popoli tra i quali lavora.

Gli orientamenti del Consigliere negli aspetti suindicati avranno bisogno di un Dicastero che disponga di organismi di studio, di consulta e di contatto con gli altri Consiglieri incaricati di settori e con i Consiglieri regionali, con gli Ispettori, con le Procure missionarie (cf. Reg 24) e con gli organismi ecclesiali che operano nel settore missionario.

Un quarto compito, infine, affidato al Consigliere, è quello di *assicurare la preparazione specifica e l'aggiornamento dei missionari*. Le iniziative in tal senso potranno, secondo le opportunità, essere gestite direttamente dal Dicastero, d'intesa con gli Ispettori, oppure promosse

a livelli regionali o ispettoriali. Quello che conta è la promozione di strumenti validi per una pedagogia missionaria, che prepari il *missionario a rispondere alle* esigenze dell'evangelizzazione oggi.

### **L'Economo generale** (art. 139)

Dalla prima redazione delle Costituzioni ad oggi nel Consiglio generale troviamo sempre incluso l'Economo.

Nell'attuale redazione egli figura tra i Consiglieri incaricati di settori speciali.

Questa dizione può essere applicata all'amministrazione dei beni temporali non tanto come a un'area operativa della missione salesiana, quanto piuttosto come ad una dimensione che è presente in ogni area della nostra missione. Questa infatti è affidata a una comunità di uomini che deve vivere, agire, organizzarsi, istituire ed alimentare attività apostoliche, e quindi ha bisogno di mezzi economici.

Tre compiti, in particolare, vengono attribuiti all'Economo generale.

- Anzitutto egli *ha la responsabilità diretta* dell'amministrazione di quei beni che non appartengono a una determinata Ispettorica o casa, ma a tutta la Società. In base all'art. 190 delle Costituzioni l'Economo amministra tali beni sotto la direzione e *il* controllo del Rettor Maggiore e del suo Consiglio, ai quali rende conto della gestione con regolarità (cf. Reg 192).

- É poi attribuito all'Economo un *compito di coordinamento* e di controllo delle amministrazioni ispettoriali.

Entrambi gli aspetti di tale impegno mirano ad ottenere che la gestione economico-amministrativa, ad ogni livello, risponda alle esigenze della povertà religiosa e al servizio della missione salesiana. Sono due aspetti che devono caratterizzare la nostra amministrazione dei beni temporali che, mentre mutua dalle amministrazioni civili strutture *e metodi, va realizzata con criteri* che non possono prescindere dalle norme e dai principi morali di una Congregazione religiosa. E i criteri che diversificano un Istituto religioso da una società industriale o commerciale sono precisamente la povertà personale e comunitaria e l'am-

ministrazione dei beni finalizzata alla missione della Società.-”

Per questo l'Economo è chiamato a dare gli opportuni orientamenti, a coordinare iniziative che mirino alla formazione adeguata degli economisti, a valutare i progetti di sviluppo edilizio e le altre operazioni di natura economica, a controllare l'adempimento dell'art. 188 delle Costituzioni, a esaminare il rendiconto annuale che le Ispettorie devono inviare in ottemperanza all'art. 192 dei Regolamenti.

- Il terzo compito previsto dall'articolo in esame per l'Economo generale è la vigilanza perché siano osservate le norme necessarie per una retta amministrazione. I criteri sopra indicati richiedono a tutti i gradi un'amministrazione ordinata, trasparente, controllabile, impostata con tecnica moderna proporzionatamente alla sua importanza.

La strutturazione del Dicastero dell'Economato generale, con gli uffici amministrativo, tecnico, patrimoniale, e con altri servizi di vario ordine, vuoi essere un supporto organizzativo che renda *possibile ed efficiente* il servizio centrale in un settore delicato e indispensabile.

### **I Consiglieri regionali** (art. 140.154.155)

Parlando della composizione del Consiglio generale, si è già messa in evidenza la novità rilevante che con questa figura il CG XIX ha introdotto nella composizione del Consiglio stesso (cf. Cost 133).

L'art. 140 precisa ora il ruolo dei Consiglieri regionali.

Si tratta anzitutto del cosiddetto «collegamento *verticale*» in vista di una comunione costante e viva tra il centro della Congregazione e le Ispettorie.

Il primo compito dei Consiglieri regionali è infatti quello di *promuovere un più diretto collegamento tra le Ispettorie e il Rettor Maggiore e il suo Consiglio.*

I Consiglieri regionali sono membri a pieno titolo del Consiglio generale, partecipano abitualmente alle riunioni delle sessioni plenarie del Consiglio, nelle quali si trattano i problemi più rilevanti, si studiano i temi d'interesse *generale* per la Congregazione, si esaminano *e si valutano* le relazioni sulle visite straordinarie alle Ispettorie, si procede alle

<sup>30</sup> CF. CGS, 726

nomine degli Ispettori, si promuovono le attività. Come Consiglieri, vivono in comunione di vita e in corresponsabilità di lavoro con il Rettor Maggiore e con gli altri membri del Consiglio e acquisiscono una conoscenza della Congregazione a livello mondiale. Sono così in condizione di percepire e animare i grandi valori dell'unità, della comunione, della fedeltà al carisma del Fondatore nelle Ispettorie loro affidate.

D'altra parte i *Consiglieri* regionali nelle sessioni plenarie danno un contributo di particolare valore al Consiglio generale nell'individuare, studiare, orientare e decidere su aspetti fondamentali della vita della Congregazione. Essi infatti per la conoscenza diretta delle situazioni *della loro Regione* e per i contatti personali periodici con gli organismi di governo e di animazione a livello ispettoriale e locale e con i singoli confratelli, portano nel Consiglio una peculiare e specifica sensibilità. Si può dire che la complementarità tra unità e decentramento trova nella figura e nel ruolo dei Regionali un'espressione in certo senso personalizzata.

L'opera di promozione che abbiamo descritta non comporta una *potestà* di governo nei Consiglieri regionali (eccetto nei casi delle *visite* straordinarie, per le quali ricevono dal Rettor Maggiore un'autorità delegata: cf. Reg 104): il loro compito è di *promozione*, *animazione* e *collegamento*, che non limita le competenze costituzionali dei Superiori ispettoriali e locali e dei loro Consigli (Reg 137).

Un secondo compito dei Consiglieri regionali è evidenziato dalle Costituzioni: è quello di *curare gli interessi delle loro Ispettorie*. Oltre a quanto è stato detto riguardo al primo compito, qui si afferma che le pratiche riguardanti le Ispettorie trovano nei Consiglieri regionali una mediazione di studio, di illuminazione, di sollecito adempimento. L'espressione «interessi delle Ispettorie» è volutamente generica, per un'interpretazione molto larga e ampia. Ferma restando la possibilità di tutti i Superiori e i confratelli delle Ispettorie di comunicare direttamente col Rettor Maggiore, col Vicario e i Consiglieri di settori speciali, i Consiglieri regionali hanno il preciso impegno di interessarsi di ogni settore della vita e della missione delle Ispettorie, portando nel Consiglio generale la sensibilità ai problemi particolari.

Il terzo compito, conseguente a quanto si è detto e già sufficientemente illustrato, è quello di *favorire nel Consiglio generale la conoscenza delle situazioni locali*.

Pare opportuno integrare le riflessioni sul «collegamento verticale» (centro-Ispettorie), trattando qui anche del «collegamento orizzontale» che le Costituzioni affidano agli stessi Consiglieri regionali negli art. 154-155.

Per «collegamento orizzontale» si intende il *collegamento delle Ispettorie fra loro*. A nessuno sfugge quanto questo collegamento sia necessario, sia per la complessità e interdipendenza dei problemi, sia per le molteplici strutture ecclesiali e civili che operano nei diversi settori. Le situazioni spesso superano le possibilità d'intervento di una Ispettoria ed esigono la valorizzazione piena del personale. Sono tutte ragioni valide per istituzionalizzare un collegamento orizzontale, la cui attuazione appunto è affidata ai Consiglieri regionali.

Circa tale collegamento occorre tenere presente la distinzione fra «*Gruppi di Ispettorie*» e «*Conferenze ispettoriali*», due forme di raggruppamento che devono favorire l'interscambio. Nei «gruppi di Ispettorie» si può ottenere un certo collegamento orizzontale, ma esso è spesso condizionato da fattori geografici, linguistici, culturali, socio - politici, ecclesiali che possono limitarlo molto. Quando, invece, l'affinità e la comunanza di situazioni permettono ed esigono un collegamento più stretto tra alcune Ispettorie, vengono costituite le «*Conferenze ispettoriali*».

Una conseguenza di tale distinzione si riflette nella stessa costituzione dei «Gruppi» o delle «Conferenze». La costituzione dei Gruppi è di competenza del Capitolo generale. Questo si spiega anche per il fatto che la composizione e il numero dei Gruppi incide sul numero dei Consiglieri regionali e quindi sulla composizione del Consiglio generale: materia molto delicata questa, che è conveniente affidare alla competenza dello stesso Capitolo generale.

Invece la costituzione delle Conferenze ispettoriali spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato le Ispettorie interessate. È ovvio che all'interno di un Gruppo di Ispettorie possano essere costituite una o più o nessuna Conferenza ispettoriale. È il criterio di flessibilità e funzionalità delle strutture che in questo caso è determinante.

Troviamo un riflesso di questa distinzione tra «*Gruppi di Ispettorie*» e «*Conferenze ispettoriali*» nei Regolamenti generali: per i Gruppi sono descritti più dettagliatamente i compiti dei Consiglieri regionali già previsti dall'art. 140 delle Costituzioni (cf. Reg. 135-137); per le

Conferenze invece vengono precisate la periodicità delle riunioni (almeno una volta all'anno), il Presidente (il Consigliere regionale o un suo delegato), la natura orientativa delle conclusioni (eccetto casi speciali ratificati dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio), i partecipanti e i compiti loro attribuiti (cfr. Reg. 139-142).

Per completezza c'è da segnalare il disposto dell'art. 138 dei Regolamenti che *prevede la* possibilità di staccare da uno o più Gruppi alcune Ispettorie *senza costituire un nuovo gruppo* affidato a un Consigliere regionale. In tal caso il Capitolo generale può unirle in una Delegazione per la quale il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e previa consultazione delle Ispettorie interessate, nomina un suo Delegato regionale, con gli attributi e i compiti che crederà opportuno affidargli.

Questo Delegato può essere invitato dal Rettor Maggiore ad assistere alle sedute del Consiglio generale, per svolgere adeguatamente i compiti assegnatigli, ma non è membro del Consiglio e quindi non ha diritto di voto.

### **3.3 Elezione dei membri del Consiglio generale (art. 141.143)**

*Dopo aver* determinato la composizione del Consiglio e il ruolo dei singoli membri, le Costituzioni dedicano tre articoli alle modalità di elezione degli stessi.

L'articolo 141, anzitutto, dispone che i membri del Consiglio generale vengano *eletti dal Capitolo generale ciascuno con votazione distinta*.

Dagli inizi della Congregazione fino al CGS l'elezione del Prefetto generale, del Catechista generale e dell'Economo generale avveniva con votazione distinta per ognuno di essi. Invece l'elezione dei Consiglieri (prima tre, poi cinque) era fatta con unica votazione: ogni capitolare indicava tre (o cinque) nomi su unica scheda; ai Consiglieri risultati eletti, poi, il Rettor Maggiore affidava gli incarichi secondo le necessità.

Il CGS, tenendo presenti i nuovi criteri che lo avevano guidato nella ristrutturazione del Consiglio (ristrutturazione già iniziata nel CG XIX), ritenne di dover rivedere anche le norme per l'elezione dei Consiglieri. si è così giunti all'attuale formulazione dell'art. 141.

Due sono le novità di rilievo. L'elezione, come si diceva, avviene con votazione distinta per ognuno. Il Capitolo generale, cioè, li elegge non soltanto come membri del Consiglio, ma con un compito preciso determinato dalle Costituzioni.

La seconda innovazione sta nel dispositivo previsto per l'elezione dei Consiglieri regionali. Anch'essi vengono *eletti dal Capitolo* generale con votazione distinta per ciascuno. Ma l'articolo in esame indica di eleggere ogni Consigliere regionale preferibilmente su una lista presentata dal rispettivo Gruppo di Ispettorie.

È una soluzione che tiene conto di due dati. Da una parte l'appartenenza dei Consiglieri regionali a pieno titolo al Consiglio generale, che coopera con il Rettor Maggiore nell'animazione e nel governo di tutta la Congregazione, è stata determinante per la decisione del CGS di attribuirne l'elezione a tutto il Capitolo generale.<sup>31</sup> D'altra parte i compiti affidati ai Regionali - nel collegamento «verticale» e «orizzontale» - hanno fatto ritenere ragionevole e opportuna una forma speciale di segnalazione e indicazione da parte dei Gruppi di Ispettorie che ad ogni Regionale saranno affidati. Questa indicazione, tuttavia, non è per il Capitolo generale fonte di obbligo, ma offerta di preferenza, suggerita esplicitamente dalle Costituzioni.

*Le condizioni richieste perché un socio possa essere eletto membro del Consiglio generale, determinate nel secondo paragrafo dell'art. 141, sono nello spirito di quanto si è detto commentando l'art. 129, riguardante il Rettor Maggiore. Si osserva che per il Vicario è stata aggiunta la condizione che sia Sacerdote, dato che è Superiore maggiore (cf. Cost 4 e 123).*

La *durala in carica* dei membri del Consiglio generale è indicata, sia per i casi ordinari sia per quelli speciali, dall'art. 142, che non presenta novità rispetto alla legislazione precedente.

È invece nuova la disposizione dell'art. 142, introdotta dal CG22, in base alla quale, in caso di morte o di cessazione dall'ufficio del Rettor Maggiore, il Capitolo generale - da convocarsi non oltre nove mesi - procederà all'elezione del Rettor Maggiore e del nuovo Consiglio.

Questo implica che tutti i Consiglieri decadono dal loro mandato quando venisse a mancare il Rettor Maggiore.

La nuova norma è dovuta a due considerazioni.

Si evita, anzitutto, di esser costretti a convocare, entro termine più o meno breve, un Capitolo *generale per* l'elezione dei soli membri del Consiglio e poi un altro, alla scadenza, per l'elezione del solo Rettor Maggiore.

D'altra parte, è sembrato rispondente alla natura del mandato del Rettor Maggiore e ai compiti del suo Consiglio far coincidere sempre con l'elezione del Rettor Maggiore quella del Consiglio. Il Capitolo generale è *così messo in* condizione, nell'eleggere i membri del Consiglio, di tener conto della persona con la quale dovranno collaborare nell'animazione e nel governo della Congregazione.

### **3.4. Tre incarichi particolari.**

Dopo gli articoli sul Consiglio generale, troviamo due articoli che si riferiscono a tre incarichi particolari, che interessano tutta la Congregazione.

#### *a. Il Segretario generale (ari. 144).*

Il Segretario generale opera a servizio del Rettor Maggiore e del suo Consiglio e, per il suo incarico, in piena comunione con loro.

Il suo ruolo è qualificato dalle Costituzioni come «funzione notarile», per cui la sua firma fa pubblica fede per tutti gli atti ufficiali del Rettor Maggiore e del suo Consiglio. Naturalmente questo comporta la responsabilità del Segretario generale nel provvedere che gli atti siano redatti compiutamente, nella forma e nella sostanza, in conformità con quanto è prescritto dal diritto comune e proprio.<sup>32</sup>

Il suo ruolo esige che egli intervenga, pur senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio: molti infatti degli atti ufficiali sono collegati con l'attività e le votazioni del Consiglio. A lui è affidata la redazione dei verbali delle adunanze consiliari. Si tratta di un compito delicato e im-

portante non solo per la regolarità degli atti, ma anche perché detti verbali sono strumento utile di verifica per il Consiglio, fonte di documentazione per le pratiche in corso, servizio alla storia per il futuro.

Delle responsabilità connesse con il ruolo del Segretario generale l'articolo costituzionale ne sottolinea esplicitamente due.

In primo luogo egli cura gli uffici della Segreteria generale (l'ufficio anagrafico statistico, l'ufficio giuridico e il protocollo): essi offrono un servizio indispensabile al Rettor Maggiore, al Consiglio, ai Dicasteri e ai Regionali e, per loro tramite, a tutta la Congregazione. L'organizzazione, il funzionamento, l'efficienza e il continuo aggiornamento di questi uffici sono di competenza del Segretario generale.

L'altra responsabilità affidata esplicitamente al Segretario generale è la cura dell'Archivio centrale, che raccoglie tutti gli atti e documenti riguardanti il governo centrale della Congregazione. Esso risulta diviso in quattro sezioni: l'archivio storico (con la documentazione ordinata e classificata); il deposito (con la documentazione di qualsiasi provenienza, non ancora classificata); l'archivio corrente (con la documentazione schedata proveniente dagli uffici della direzione generale); l'archivio segreto (contenente le pratiche che, per loro natura, devono restare segrete: Cf. can. 489).

Per completezza c'è da segnalare, infine, che l'art. 110 dei Regolamenti affida al Segretario generale la pubblicazione degli «Atti del Consiglio generale», organo ufficiale per la promulgazione delle direttive del Rettor Maggiore e del suo Consiglio e per le informazioni ai soci.

Descritta la figura e il ruolo del Segretario generale, l'articolo dispone che egli venga nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio e rimanga «ad nutum».

Data la rilevanza del suo ruolo, egli partecipa al Capitolo generale (Cf. Cost 151).

#### *b. Il Procuratore generale (art. 14.5).*

L'articolo 145 conferma quanto era già stato stabilito nelle Costituzioni prima della revisione del CGS circa la figura del Procuratore generale. Il suo compito principale è quello di trattare gli affari della Congregazione con la Sede Apostolica; la sua nomina è di competenza del Rettor Maggiore col consenso del suo Consiglio; la durata dell'incarico è «ad nutum» del Rettor Maggiore. Si conferma anche la partecipazione al Capitolo generale.

Nella nuova formulazione, tenuto conto di quanto è previsto dal can. 212 del CIC, si aggiunge che egli tratta gli affari della Congregazione con la Sede Apostolica «in via ordinaria». Questo implica che egli presenta, illustra e segue tutte le pratiche che la Congregazione inoltra, a norma del diritto, alla Sede Apostolica e tratta gli affari che intercorrono tra la Sede Apostolica e la Congregazione. *È il canale ordinario della comunicazione e dei rapporti, ferma restando la possibilità che il Rettor Maggiore riservi a sé personalmente o affidi ad altri pratiche speciali (cf. Reg 109).*

Il nuovo Codice di diritto canonico non parla del Procuratore generale *come ne trattava* il Codice precedente<sup>33</sup> e rimette implicitamente ogni norma al diritto proprio. Di fatto la Sede Apostolica ne riconosce l'incarico a livello di Comunità Mondiale nell'Annuario Pontificio.

Il Procuratore generale esercita il suo ufficio sotto la direzione e alla dipendenza del Rettor Maggiore.

#### *c. Il Postulatore generale (art. 145).*

Il secondo comma dell'articolo 145 presenta la figura e il compito del Postulatore generale. Si tratta di una figura, che è esistita di fatto sin dai primi passi del processo per la causa di beatificazione e canonizzazione di Don Bosco e che viene ora inserita, per la prima volta, nel *testo delle* Costituzioni salesiane.

È stato ritenuto doveroso questo riconoscimento, sia per l'importanza che hanno nella storia e nella vita della Congregazione le cause di beatificazione e canonizzazione dei nostri confratelli e di altri membri della Famiglia salesiana, sia perché si tratta di **un** incarico ufficiale della Congregazione a livello di Comunità Mondiale, accreditato giuridicamente presso la Sede Apostolica.

I compiti del Postulatore generale sono definiti dalle norme emanate dalla Sede Apostolica.

Nomina e durata *dell'incarico* sono identiche a quelle del Procuratore generale.

<sup>1</sup> Cf. CIC 1917, can. 517

*Imploriamo la grazia dello Spirito Santo  
sui membri del Consiglio generale e sul loro lavoro,  
perché la loro opera a bene della nostra Società sia  
fruttuosa ed essi la possano compiere con zelo e con letizia.*

*Perché sia dato ai membri del Consiglio generale  
salesiano*

*di collaborare in perfetta unità col Rettor Maggiore e  
tra loro, cercando in tutto il bene della nostra Società e  
guidandola ad un'azione apostolica sempre più incisiva  
soprattutto nel campo dell'educazione della gioventù,  
preghiamo.*

*Perché i membri del Consiglio generale  
siano promotori di un dialogo  
costante con tutte le Ispettorie e le  
comunità, svolto con rispetto e con  
coraggio,*

*per uno scambio fecondo di idee e di esperienze,  
preghiamo.*

*Perché i Salesiani sparsi nel mondo  
siano disposti all'ascolto dei suggerimenti e delle  
direttive che provengono dal Rettor Maggiore e dal  
suo Consiglio, per collaborare all'unità della  
Congregazione, pur nel necessario pluralismo delle  
situazioni, e sia preservato integro lo spirito del  
Fondatore, nella sua originalità e nella sua  
cattolicità, preghiamo.*

#### **4. IL CAPITOLO GENERALE (ART. 146-153)**

Nel capitolo introduttivo alla parte quarta delle Costituzioni è stato sottolineato con insistenza il valore fondamentale dell'unità (cf. Cost. 120. 122. 124) «per «salvaguardare nel pluralismo legittimo - il progetto originario del Santo Fondatore e mantenere la vita e l'efficacia della Congregazione»<sup>34</sup>.

Primo e principale garante di questa unità deve *essere il governo a livello mondiale* (cf. Cost 120). Ora tra le «strutture di unità» occupa un posto privilegiato il Capitolo generale. Esso è «*il principale segno dell'unità della Congregazione nella sua diversità*»: così afferma l'art. 146, che apre la sezione costituzionale sul Capitolo generale e ne *descrive* la natura, principalmente nella sua dimensione spirituale.

#### **4.1 Natura e compiti dei Capitolo generale.**

Il Capitolo generale non è primariamente una scadenza costituzionale da osservare, né anzitutto un'assemblea giuridica, in cui predominano le preoccupazioni di ordine canonico o di organizzazione pratica a breve scadenza. Esso è prima di tutto un incontro di fratelli (Cost 146), «segno di unità nella carità».<sup>35</sup> È un momento di espressione intensa e di esperienza profonda della Congregazione come «Comunità mondiale» (Cost 59), che si raduna nei rappresentanti di tutte le circoscrizioni e strutture presenti nel mondo. A questo fa riferimento appunto l'art. 146 quando afferma che «*per mezzo del Capitolo generale l'intera Società... cerca di conoscere... la volontà di Dio per un miglior servizio alla Chiesa*».

Il Capitolo generale è un momento in cui l'ideale della comunità fraterna e apostolica, descritto nel cap. V della Regola, diventa visibile e sperimentabile anche a livello mondiale, non solo per i confratelli capitolari, ma per tutti i membri della Congregazione, che vengono coinvolti nella preparazione (cf. Reg 112) e informati tempestivamente dei suoi lavori (cf. Reg 124). Tutti possono allora partecipare in un modo concreto «della comunione di spirito, di testimonianza e di servizio che la Società vive nella Chiesa universale» (Cost 59).

Questa comunione ha, anche per il Capitolo generale, come fondamento spirituale il mistero della Trinità (cf. Cost 49), come ricorda il secondo capoverso dell'art. 146. I rappresentanti della Congregazione si riuniscono nel nome del Signore e sono guidati dal suo Spirito per discernere la volontà di Dio, nel movimento della storia presente, per un miglior servizio alla Chiesa. Compiono una «*riflessione comunitaria*»

che ha come punti di riferimento prima di tutto il Vangelo, la nostra «regola suprema» (cf. Cost 196), poi il carisma del Fondatore, «principio di unità della Congregazione» (Cost 100), infine la sensibilità ai bisogni dei tempi e dei luoghi, caratteristica del nostro spirito (Cost 19) e criterio che orienta la nostra missione (Cost 41).

Il Capitolo generale è quindi un'assemblea che si dispone a ricevere gli impulsi dello *Spinto* Santo per permettere alla Società di attualizzare sempre la sua missione secondo le urgenze del momento.

*Può essere utile rileggere qui le raccomandazioni fatte dal Rettor Maggiore nella lettera di convocazione del CG22, che mantengono la loro validità anche per il futuro. Il Capitolo generale scrive D. E. Viganò --- «dovrà avere una profonda sintonia con lo Spirito del Signore e muovere la Congregazione a un'attenta riflessione sul momento della storia, la solidarietà con le urgenze del mondo e le necessità dei piccoli e dei poveri, in crescita omogenea con l'identità del progetto iniziale e dei suoi originali valori, suscitati dallo Spirito e destinati a uno sviluppo vitale al di là dei rivestimenti caduchi. Gli aspetti spirituali che dovranno caratterizzare l'evento *capitolare* sono l'incontro fraterno dei Salesiani che arriveranno dalle più diverse esperienze culturali e apostoliche, la chiarezza radicale della sequela del Cristo, la predilezione pastorale verso la gioventù, il senso di unità vocazionale per cui tutti si sentono chiamati a 'stare con Don Bosco', la riflessione impegnata, spiritualmente libera e convergente, l'apertura personale e la docilità comunitaria allo Spirito Santo come vero protagonista dell'unanimità da costruire nell'Assemblea» .36*

Ogni Capitolo generale è «un dono dello Spirito Santo» alla Congregazione e alla Chiesa. I3 un «evento ecclesiale» che ci pone di fronte al Popolo di Dio e al servizio di esso in quanto Salesiani, e un «momento privilegiato di fedeltà alla nostra vocazione». <sup>37</sup> «La celebrazione di un Capitolo generale dovrebbe essere in un Istituto un momento di grazia e di azione dello Spirito Santo. Dovrebbe essere un'esperienza gioiosa, pasquale ed *ecclesiale* che beneficia l'Istituto stesso e la Chiesa tutta»,<sup>37</sup>

<sup>40</sup> ACS n. 305 (1982), p- 7-8

" Cf. Ivi

<sup>38</sup> Cf. *Elementi essenziali della vita religiosa*, MS, 31-5-1983, n. 51

in questa luce rileggiamo le parole pronunciate da Don Bosco nell'*introdurre il primo Capitolo* generale della Società nei 1877: «il Divin Salvatore nel santo Vangelo dice che dove due o tre sono congregati nel suo nome, ivi si trova Egli stesso in mezzo a loro. *Noi non abbiamo altro fine in queste radunanze che la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime* redente dal prezioso Sangue di Gesù Cristo. Possiamo dunque essere certi che il Signore si troverà in mezzo a noi, e condurrà Egli le cose in modo che tutte ridondino a sua maggior gloria».<sup>39</sup>

L'art. 147 integra il precedente presentando la natura del Capitolo generale nei suoi aspetti giuridici: la sua *autorità e le sue competenze*. In primo luogo il testo riprende quanto è già stato esplicitato nel *l'art. 120 sulle strutture* fondamentali della nostra Società: «l'autorità suprema su tutta la Congregazione compete al Capitolo generale» (Cast 124): è un principio confermato anche dal Codice di diritto canonico.<sup>40</sup>

*L'autorità del Capitolo generale* è distinta da quella del Rettor Maggiore. Questi, in quanto Moderatore supremo, detiene potestà ordinaria di governo su tutte le Ispettorie, le case e i soci (Cost 127; cf. can. 622); la sua autorità durante il suo mandato è personale, universale e permanente; una successione immediata, come anche la sostituzione da parte del Vicario in caso di morte, assicura la *presenza* ininterrotta nella Congregazione di tale autorità. Siccome però il Rettor Maggiore viene eletto dal Capitolo generale ed è tenuto ad esercitare il suo ufficio «secondo il diritto», quello universale della Chiesa e quello *proprio* stabilito dallo stesso Capitolo *generale*, si può dire che egli sottostà all'autorità superiore del Capitolo generale. Questo, d'altra parte, è essenzialmente un organo di governo «ad hoc»: convocato dal Rettor Maggiore per un tempo determinato (anche se può avere più sessioni), esercita la sua autorità soltanto nel periodo compreso tra gli atti ufficiali di apertura e di chiusura (cf. Reg t 17 e 134). La sua autorità è suprema, perché da esso dipende non solo l'elezione del Superiore generale, ma soprattutto l'emanazione del diritto proprio. Solo il Capitolo generale, infatti, ha l'autorità legislativa per l'intera Società. Al Rettor Maggiore spetta l'interpretazione delle leggi «per la direzione pratica» (cf. Cost 192).

<sup>39</sup>MB XIII, 251

+° Cf. *CIC*, can. 631 §1

Circa i compiti *del Capitolo*, già l'articolo precedente parlava del suo compito generale, che è quello *di riflettere* insieme per rimanere fedeli al Vangelo e al carisma salesiano e per rispondere ai cambiamenti culturali e alle nuove esigenze dei destinatari. Il Codice di diritto canonico, con altre parole, afferma che la funzione del Capitolo è di «tutelare il patrimonio dell'Istituto.., e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi»<sup>41</sup>

L'art. 147 specifica questo compito globale evidenziando tre competenze particolari proprie del Capitolo generale:

a. stabilire *leggi per tutta la Società*

Il Capitolo generale, come si diceva, è l'organo legislativo della Società. Da quando le Costituzioni, redatte dal Fondatore, sono state approvate definitivamente dalla Sede Apostolica (1874) tutte le modifiche della Regola sono state emanate dai successivi Capitoli generali: in modo particolare si ricorderà il CG X del 1904 (dopo le nuove norme della Chiesa sugli Istituti religiosi del 1901), il CG XII del 1922 (dopo la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico nel 1917) e, in seguito al Concilio Vaticano II e su suo mandato, il CGS (1971-72), il CG21 e il CG22, che hanno provveduto alla ristesa del testo costituzionale in base alle direttive conciliari. Anche per il futuro rimane sempre possibile una qualche modifica delle Costituzioni, ma questa compete solo al Capitolo generale, con la successiva approvazione della Sede Apostolica (cf. Cost 148).

Anche i Regolamenti generali, che formano con le Costituzioni un unico corpo normativo e contengono vere leggi di carattere universale, sono di esclusiva competenza del Capitolo generale.<sup>42</sup>

b, *trattare gli affari più importanti della Congregazione*

Il Capitolo generale può dare orientamenti dottrinali sulla vita e sulla missione della Congregazione (si vedano, ad esempio, gli Atti dei CGI9, CG20 e CG21), ma può anche deliberare su problemi particolari, obbligandovi tutti i soci e affidandone l'esecuzione fedele al Rettor Maggiore con il suo Consiglio o ai *Superiori di* altri livelli. Queste deli-

• CIC, can. 631 § 1<sup>42</sup>Cf. Introduzione ai Regolamenti generali p. 955 ss

berazioni devono essere conformi allo spirito delle Costituzioni, come dice l'art. 148, e *venire* promulgate dal Rettor Maggiore per ottenere forza vincolante in Congregazione.

*c. eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio generale*

*E* un atto di massima responsabilità dinanzi alla Congregazione, da prepararsi con la preghiera e attuarsi con spirito di fede (cf. Reg 127). La procedura è stabilita dall'art. 153 delle Costituzioni: la maggioranza richiesta è quella assoluta e si possono avere al massimo quattro scrutini. Altre precisazioni procedurali si trovano nei Regolamenti generali (cf. Reg 126-133).

#### **4.2 Frequenza di convocazione.**

La frequenza ordinaria di convocazione del Capitolo generale è sessennale (Cast 149), come pure il mandato del Rettor Maggiore e dei membri del Consiglio generale, che vengono eletti dal Capitolo *generale* (cf. Cost 128 e 142). Questo ritmo sessennale può essere modificato nel caso di cui parla l'art. 143 delle Costituzioni: quando cioè il Rettor Maggiore muore o cessa dal suo ufficio durante il mandato (cf. Cost 142), per cui occorre procedere ad una nuova elezione sia del Rettor Maggiore che del suo Consiglio.

La convocazione di un Capitolo generale straordinario è possibile quando una grave ragione lo richiede, a giudizio del Rettor Maggiore, il quale però deve ottenere il consenso del suo Consiglio. Non è più richiesto nel nuovo Codice l'intervento della Sede Apostolica.

#### **4.3 La composizione del Capitolo generale.**

In base alla sua natura, sopra descritta, il Capitolo generale deve avere una composizione tale che sia *rappresentativo dell'inlero Istituto.* A questa disposizione corrisponde pienamente quanto stabilisce l'articolo 151 delle Costituzioni.

In questo articolo vengono elencati dapprima i membri «*ex officio*» o di diritto: il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio generale (sia

<sup>41</sup> Cf. CIC, can. 631 §1

quelli uscenti sia i neo-eletti durante lo stesso Capitolo), i Rettori Maggiori emeriti, il Segretario generale, il Procuratore generale, il Regolatore del Capitolo generale, gli Ispettori e i Superiori delle Visitatorie (gli uni e gli altri eventualmente sostituiti dai rispettivi Vicari). Poi vengono *i delegati eletti tra i* professi perpetui nelle varie circoscrizioni della Congregazione.

Questa composizione assicura anzitutto la presenza di tutto il governo centrale ordinario della Congregazione nella persona del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.

Inoltre ogni circoscrizione ordinaria (Ispettoria o Visitatoria) viene rappresentata almeno da due confratelli: il rispettivo Superiore e un delegato eletto dal Capitolo ispettoriale. Altre eventuali circoscrizioni giuridiche mantengono il diritto di inviare un loro rappresentante eletto al Capitolo generale, secondo norme definite nel loro decreto di erezione (Cf. Cast 156; Reg 114).

*Per assicurare poi la prevalenza del numero dei Capitolari eletti rispetto al numero dei membri partecipanti di diritto al Capitolo generale, nel nostro diritto è stata codificata la procedura dell'elezione dei delegati secondo il criterio quantitativo, ossia in base a una certa proporzionalità rispetto al numero dei confratelli presenti nelle Ispettorie: deve esser presente un delegato eletto dai Capitoli delle Visitatorie e di ogni Ispettoria con meno di 250 professi; due delegati per ogni Ispettoria con 250 o più confratelli (cf. Reg 114). Questa procedura venne introdotta in vista del CGS dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio, con l'autorizzazione della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari. In base all'esperienza positiva fu mantenuta e confermata dai Capitoli generali come norma valida per il futuro- Essa è da considerarsi anche come un'ulteriore applicazione concreta del principio della partecipazione dei confratelli alla scelta dei responsabili di governo e alla elaborazione delle loro decisioni, «secondo le modalità più convenienti»*

(Cast 123). Mentre si aumenta la voce dei confratelli, con questa procedura non si compromettono né si rendono troppo difficili, per il numero eccessivo dei componenti, la funzionalità e l'efficacia dell'assemblea capitolare e si adotta la massima semplicità possibile nella tecnica delle elezioni."

Un'ultima osservazione riguarda la presenza significativa delle due componenti complementari della vocazione salesiana: quella clericale e quella laicale (cf. Cost 4. 45) al Capitolo generale. È evidente, innanzitutto, che ogni «capitolare» rappresenta tutti i confratelli della sua Ispettorìa o Visitatoria, siano essi coadiutori, diaconi o preti. Ma in vista di una valorizzazione della presenza dei confratelli laici accanto ai chierici, già il CG21 aveva formulato il seguente orientamento: «nella elezione dei delegati dell'Ispettorìa per il Capitolo generale, i membri del Capitolo ispettoriale tengano presente la possibilità di scegliere loro rappresentanti anche tra i confratelli coadiutori, soprattutto quando l'Ispettorìa ha il diritto di mandare più di un delegato al Capitolo generale». Questo orientamento è stato ripreso dal CG22 nel nuovo articolo regolamentare 169, che sottolinea la convenienza che i Capitoli e i Consigli esprimano nella loro composizione tale complementarità di laici e chierici, propria della nostra Società.

#### **4.4 Norme di funzionamento del Capitolo generale.**

Il diritto proprio deve comprendere anche le norme che determinano la procedura dei lavori capitolari e delle elezioni.<sup>45</sup> Nel nostro diritto le norme principali si trovano nelle Costituzioni (Cost 150.152.153) e nei Regolamenti generali (Reg 111-134). Altre norme sono fissate nel regolamento interno che ogni Capitolo generale stabilisce all'inizio dei suoi lavori: queste sono vere deliberazioni capitolari e fanno parte quindi del nostro diritto, anche se di per sé hanno la loro validità solo per la durata del Capitolo generale.

Conviene citare brevemente, oltre a quelle già accennate, alcune delle norme di funzionamento presenti nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali:

- la validità degli atti richiede la presenza di almeno due terzi dei membri (Cost 152); questa norma vale sia per una riunione elettiva sia per quella decisionale; si noti che il nostro diritto richiede la presenza di

<sup>45</sup>CG21, 210

4s Cf. CIC, can. 631 §2

una maggioranza qualificata, mentre per il diritto comune della Chiesa basta quella assoluta <sup>47</sup>

- una deliberazione capitolare ha forza di legge quando viene approvata dalla maggioranza assoluta, con eccezione delle modifiche al testo delle Costituzioni, per cui si richiede la maggioranza qualificata di due terzi in base al valore tutto particolare che ha per noi il codice fondamentale (Cost 152 e 191); si osservi che il computo della maggioranza si fa non più sui voti validi, come nella precedente legislazione, ma sui presenti aventi diritto di voto.<sup>411</sup>
- non solo le Ispettorie e le comunità locali, ma ogni socio ha il diritto di far pervenire al Capitolo generale i propri desideri e proposte (Reg 112). Questa facoltà così ampia è un altro esempio di applicazione del principio di partecipazione responsabile ed effettiva di tutti i membri (Cost 123) a «cosa di massima importanza per la nostra Congregazione».>`»
- lo stesso principio viene applicato ancora nell'insistenza sul dovere, da parte di chi esercita l'autorità, di favorire un'informazione adeguata sui lavori del Capitolo generale (Cast 124): prima del Capitolo, comunicandone ai soci il luogo, la data e lo scopo principale (Reg 111); durante il Capitolo, dando tempestive ed esaurienti comunicazioni sull'andamento dei lavori (Reg 124); compiute le elezioni, rendendone noto immediatamente l'esito (Reg 133).
- ancora nello stesso contesto si stabilisce: il Rettor Maggiore presenterà all'inizio del Capitolo una relazione generale sullo stato della Congregazione (Reg 119). Questa relazione impegna la responsabilità del Rettor Maggiore nel suo insieme e nei giudizi particolari, ma alla sua stesura collaborano evidentemente i membri del suo Consiglio, che lo hanno assistito durante il suo mandato. Tale relazione è oggetto di studio e di approfondimento da parte dell'Assemblea, anche tramite un dialogo con il Rettor Maggiore stesso, per sviluppare la coscienza della comunità mondiale, per percepire e individuare i nodi problematici, i bisogni e le esigenze della Congregazione, per misurare il livello della

<sup>47</sup> Cf. CIC, can. 119 n. 1-  
2 aa *Cf. CIC*, can. 119  
<sup>d</sup> MB XIII, 250

nostra maturità e della nostra genuinità apostolica e per discernere gli orientamenti e gli impegni per il futuro.-" È chiaro che questo documento può essere, anche dopo la chiusura del Capitolo generale, un valido strumento di riflessione personale e comunitaria sulla Congregazione, «qualis esse debet et qualis esse periclitatur», utile per corresponsabilizzare e animare tutti i confratelli nella realizzazione della comune vocazione (cf. Cost 123).

*Preghiamo per il Capitolo generale,  
segno principale dell'unità della Congregazione nella sua  
diversità, perché sia docile allo Spirito Santo*

- *diventi strumento per prolungarne e propagarne  
l'opera nel corso del tempo e nel mutare degli eventi.*

*Perché i membri del Capitolo generale  
abbiano sempre consapevolezza del proprio compito*

- *si muovano in clima costante di  
preghiera, nella ricerca della volontà di  
Dio, quanto alle persone dei Confratelli*
- *allo sviluppo della nostra missione, preghiamo.*

*Perché i membri del Capitolo generale siano  
illuminati in tutte le scelte che devono operare, in  
particolare nella scelta del Rettor Maggiore*

- *dei suoi più immediati collaboratori, preghiamo.*

*Perché il lavoro del Capitolo generale  
conduca a decisioni che favoriscano l'armonia tra i  
Confratelli*

- *che promuovano una maggior efficacia della nostra  
opera, alla maggior gloria di Dio*

*a bene dei giovani e dei poveri, preghiamo.*

<sup>50</sup> Cf. CG22, RRW Introduzione, p. 5.6